



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

2010 - IX Legislatura



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia

2010 - IX Legislatura

La pubblicazione è stata curata dalla struttura di Alta Professionalità del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale

Progettazione analisi e coordinamento

dott. Settimio Giuliese

Alta Professionalità del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale

Ricerca dati e redazione

dott. Francesco Carrelli

Elaborazione grafica e stampa

ARTI GRAFICHE FAVIA

S.P. 231 Km 1.300 – Modugno (BA)



Consiglio regionale della Puglia

Il Presidente

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia nasce dalla necessità per ogni Amministrazione pubblica e ancor più per un Organo di rappresentanza politica, quale il Consiglio regionale, di “rendere conto” del proprio lavoro.

Attraverso questa pubblicazione viene proposto un monitoraggio della produzione legislativa regionale al fine di offrire, al Legislatore regionale, agli addetti ai lavori, agli studiosi ed all'intera comunità pugliese, un'analisi tecnico giuridica volta a stimolare spunti di riflessione e di studio sulle tendenze della legislazione nonché sulle attività del Consiglio regionale.

Da quest'anno il Rapporto dedica una sezione all'analisi degli strumenti a disposizione dei Consiglieri regionali per lo svolgimento delle essenziali attività di indirizzo e controllo previste dallo Statuto.

L'intendimento è quello di consolidare un “canale di informazioni” che fornisca un quadro, il più possibile esaustivo, degli aspetti formali e sostanziali inerenti la normazione regionale e le attività del Consiglio regionale, attraverso un'analisi basata sulla raccolta organica ed ordinata di dati, in un'ottica di democrazia partecipata e condivisa.

Un apprezzamento infine sento di dover rivolgere alle strutture del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi che fra non poche difficoltà hanno reso possibile la redazione e la pubblicazione di questo Rapporto che sono certo saprà suscitare un ampio e fecondo dibattito nella prospettiva di una riqualificazione del ruolo dell'Assemblea legislativa.

Onofrio Introna



Consiglio regionale della Puglia

Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia si colloca nel solco di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare che regionale ed ha per oggetto l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi della produzione normativa e delle altre attività svolte dal Consiglio regionale.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento delle attività del Consiglio regionale nel periodo maggio 2010 – dicembre 2010 e intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà consiliare offrendo un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sul ruolo delle Assemblee legislative

Esso si rivolge non solo ai soggetti istituzionali ma anche ai cittadini e per tale motivo, come negli anni precedenti, è stato utilizzato un linguaggio semplice e non troppo specialistico per renderlo di più facile lettura.

Il Rapporto è consultabile anche sulla home page del sito del Consiglio regionale.

*Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Nunziante*

Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia
2010 – IX Legislatura

I n d i c e

NOTA DI SINTESI	<i>pag.</i> 9
PARTE PRIMA	
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA	
1. Analisi dell'iniziativa legislativa	>> 17
1.1 Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente	>> 23
1.2 Distribuzione dei progetti di legge per macrosettore	>> 24
1.3 Esito delle iniziative legislative	>> 25
1.4 Iniziative legislative - tasso di successo	>> 26
PARTE SECONDA	
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA	
1. Le leggi approvate dalle Regioni nel 2010	>> 33
1.1 Elenco delle leggi regionali approvate nel 2010	>> 34
2. Schede sintetiche delle leggi regionali approvate	>> 36
3. Analisi della produzione legislativa regionale	>> 49
3.1 La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia	>> 49
3.2 La produzione legislativa e le commissioni consiliari permanenti	>> 50
3.3 Dimensioni della produzione legislativa	>> 51
3.4 La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 53
3.5 La produzione legislativa per macrosettore sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 54
3.6 Durata dell'iter legislativo	>> 55
3.7 Gli emendamenti in Aula	>> 57
3.8 La produzione legislativa secondo la tipologia normativa	>> 58
3.9 La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione	>> 59
3.10 Le materie oggetto della produzione legislativa secondo la potestà legislativa	>> 61
3.11 I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi regionali	>> 62
3.12 Le modalità di approvazione	>> 63
3.13 La manutenzione legislativa	>> 64
3.14 La produzione legislativa regionale per anno (1972 – 2010)	>> 65

PARTE TERZA

L' ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1.	Gli atti di indirizzo	>> 69
1.1	Gli ordini del giorno	>> 69
1.2	Le mozioni	>> 70
2.	Gli atti di Sindacato ispettivo	>> 70
2.1	Le interpellanze	>> 70
2.2	Le interrogazioni	>> 71

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1.	I regolamenti	>> 77
1.1	I regolamenti emanati nel periodo maggio – dicembre 2010	>> 77
1.2	Analisi della produzione regolamentare 2009	>> 79
2.	Distribuzione dei regolamenti per macrosettore e per materia	>> 82
2.1	Dimensioni della produzione regolamentare	>> 82
2.2.	Distribuzione dei regolamenti di potestà propria regionale per tipologia	>> 83
2.3.	La produzione regolamentare per anno (1972/2010)	>> 85

PARTE QUINTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2010

1.	Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione	>> 89
2.	Quadro sinottico del contenzioso costituzionale 2010	>> 103
3.	Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale	>> 104

Nota di sintesi

Il presente *Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia* prende in considerazione il primo scorcio della IX Legislatura ed in particolare il periodo maggio – dicembre 2010.

Seguendo una impostazione ormai consolidata nel Rapporto viene analizzata l'attività legislativa del Consiglio regionale nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale), di cui sono presi in esame singoli aspetti.

In questa edizione è stata introdotta anche una analisi delle attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali attraverso l'esame dei principali strumenti a loro disposizione: gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni.

Si è inteso così mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative, della comunità scientifica e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolare la più ampia conoscenza delle funzioni del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la funzione legislativa l'approccio adottato mira a stimolare una riflessione sistematica, adoperando a tale fine strumenti conoscitivi di tipo statistico. Siffatto approccio, per quanto fondato essenzialmente su numeri, non impedisce comunque l'apprezzamento e la valutazione di aspetti qualitativi.

La definizione dell'universo di indagine questo è duplice, orientandosi a descrivere da un lato la funzione legislativa, nel modo in cui essa concretamente si svolge secondo un procedimento tipizzato e, dall'altro, i singoli prodotti (iniziative e leggi) che si materializzano lungo la filiera.

Il Rapporto è strutturato in cinque parti che esaminano, per il periodo considerato, rispettivamente l'iniziativa legislativa; la produzione legislativa; l'attività di indirizzo e controllo; la produzione regolamentare; il contenzioso costituzionale.

Nella **Parte prima** viene trattata "l'iniziativa legislativa nel periodo maggio – dicembre 2010".

Le 62 proposte di legge presentate nel periodo considerato vengono classificate e analizzate secondo il soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui le proposte di legge sono state assegnate e l'esito finale delle stesse. Rispetto al corrispondente scorcio della VIII Legislatura si registra una contrazione del numero di proposte di legge che scendono da 78 a 62.

Nel periodo maggio – dicembre 2010 è preponderante l'iniziativa consiliare con 31 proposte rispetto a quella della Giunta con 22 disegni di legge. Il numero complessivo delle iniziative legislative tiene conto anche della riproposizione di 9 progetti di legge di iniziativa popolare presentati dalle Autonomie locali.

Dalla disaggregazione dei dati relativi all'iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) risulta che l'apporto maggiore all'iniziativa

legislativa appartiene ai Consiglieri di maggioranza con il 58% mentre le iniziative dei Consiglieri di opposizione sono pari al 29% ; le iniziative “miste” sono invece pari al 13%.

Sempre dai dati relativi all’iniziativa legislativa consiliare risulta che solo le proposte di legge presentate dall’Ufficio di Presidenza e quindi considerate di iniziativa mista maggioranza/opposizione hanno registrato un tasso di successo pari al 50%. Dalle proposte presentate sia dalla maggioranza (18) che dall’opposizione (9) non sono scaturite leggi.

Il rapporto tra il numero delle proposte presentate (62) ed il numero delle stesse approvate in Aula (13), quale indicatore della *produttività complessiva del processo legislativo* è pari al 21%.

L’iniziativa della Giunta registra un tasso di successo del 50%, risultando di gran lunga maggiore di quello dell’iniziativa consiliare (6%).

La **Parte seconda** contiene una analisi della produzione legislativa regionale del periodo maggio – dicembre 2010 condotta sulla base di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: settori e materie interessati dall’intervento legislativo; carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia; dimensioni delle leggi; apporto alla produzione legislativa da parte di ciascun soggetto titolare del potere d’iniziativa; durata del processo legislativo; tipologia normativa e tecnica di redazione dei testi legislativi; potestà legislativa esercitata ai termini dell’art. 117 della Costituzione; attività emendativa; modalità di approvazione in Aula; individuazione degli interventi di manutenzione legislativa.

Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un’incidenza maggiore delle leggi ascrivibili ai macrosettori *Finanza regionale* e *Servizi alla persona e alla comunità*, con 4 leggi (31%) seguono il macrosettore *Ordinamento istituzionale* (3 leggi , 24%) e i macrosettori *Sviluppo economico e attività produttive* e *Territorio, ambiente e infrastrutture* con 1 legge pari al 7%.

Riguardo alle materie all’interno di ciascun macrosettore, interessato dall’intervento legislativo – a parte le 4 leggi di bilancio – si rileva che nella produzione legislativa del periodo maggio – dicembre 2010, il legislatore regionale ha focalizzato la propria attenzione in misura prevalente sulla materia “Tutela della salute” con 3 leggi, seguita dalla materia “Personale e Amministrazione” con 2 leggi.

Passando all’esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla I Commissione (*Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi*) con 5 leggi (39%) seguita dalle Commissioni II (*Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia*), III (*Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali*) e VI (*Politiche Comunitarie, lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione*) ciascuna con 2 leggi (15%).

Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori dell’ampiezza delle leggi, le leggi prodotte nel periodo considerato presentano dimensioni medie ridotte rispetto agli anni precedenti. Emerge, inoltre, che le leggi originate dalle iniziative della Giunta hanno un’estensione media, in termini di numero di articoli e di commi, notevolmente maggiore rispetto a quelle originate dalle iniziative consiliari.

Viene esaminato l'apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nel 2010 - IX Legislatura: 11 leggi approvate su proposta della Giunta (85%) e 2 su proposta del Consiglio (15%). Si consolida il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una netta prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale.

Quanto alla durata dell'iter legislativo in funzione del soggetto proponente, risulta che l'approvazione di una legge proposta dalla Giunta ha richiesto mediamente 35 giorni a fronte dei 14 giorni per l'approvazione di una legge su proposta consiliare. Il dato conferma l'inversione di tendenza già evidenziata nell'ultimo anno della VIII Legislatura.

L'analisi dell'attività emendativa in Aula registra i seguenti dati: gli emendamenti presentati sono pari a 156 (50 gli emendamenti approvati, pari al 32%), con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti. La Giunta raggiunge un tasso di accoglimento molto elevato, pari al 91% (23 emendamenti presentati - 21 accolti); i Consiglieri di maggioranza e di opposizione negli emendamenti presentati congiuntamente, il 100% (1 presentato - 1 accolto); i Consiglieri di maggioranza il 60% (20 presentati - 12 accolti); i Consiglieri di opposizione l'12% (109 presentati - 13 approvati).

Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali del periodo considerato sono state classificate nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- ✓ leggi istituzionali: leggi afferenti all'ordinamento istituzionale della Regione;
- ✓ leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- ✓ leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- ✓ leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
- ✓ leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;
- ✓ leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- ✓ leggi di semplificazione normativa: leggi che recano interventi volti alla semplificazione amministrativa.

I valori delle leggi di settore, di quelle di manutenzione e di quelle di bilancio si equivalgono a 4 leggi (31%). Solo una la legge istituzionale (7%).

Altro elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è quello basato sul diverso titolo di competenza legislativa esercitata ex art. 117 Cost.

Le leggi approvate nel periodo maggio - dicembre 2010 sono distribuite sulla base della fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente" (ex art. 117, comma 3, Cost.) e "residuale" (ex art. 117, comma 4, Cost.).

L'analisi evidenzia che nelle 13 leggi prevale l'esercizio della potestà "concorrente" in 8 leggi (61%); la potestà legislativa regionale residuale viene, invece, esercitata in 5 leggi (39%).

La produzione legislativa è poi analizzata con riferimento alla modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie fondamentali:

- ✓ *Testo nuovo*: il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;

- ✓ *Novella*: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della “novella” cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le 13 leggi regionali approvate nel periodo considerato sono così distribuite:

- ✓ n. 9 leggi con “nuovo testo”;
- ✓ n. 4 leggi con la tecnica della “novella”.

Si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate, l'utilizzazione da parte del legislatore regionale del “rinvio” ad atti successivi alla legge della disciplina attuativa di leggi regionali.

L'analisi delle 13 leggi approvate ha rilevato 24 rinvii ad atti della Giunta, di cui 2 regolamenti regionali e 22 ad altro tipo di atto amministrativo.

Anche nella presente edizione del Rapporto sono state redatte le “Schede sintetiche” per ciascuna legge regionale, che ne illustrano il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali adempimenti previsti e che forniscono per ogni singola legge i dati quantitativi e qualitativi oggetto dell'analisi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.

Viene, per la prima volta, analizzata la modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge: delle 13 leggi approvate nel periodo considerato 8 sono state approvate a maggioranza e 5 all'unanimità.

Il Rapporto contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel periodo maggio – dicembre 2010, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale “manutenzione” si è provveduto a 29 modifiche/integrazioni della legislazione previgente.

La **Parte terza** costituisce una novità del presente Rapporto e contiene una analisi dell'attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali. Con riferimento alla prima attività sono stati presi in considerazione i 19 ordini del giorno presentati (10 dall'opposizione, pari al 53% - 4 dalla maggioranza, pari al 21% - 5 bipartizan, pari al 26%). Va segnalato l'alto tasso di definizione per gli o.d.g. presentati dalla maggioranza e di quelli bipartizan rispetto agli o.d.g. presentati dalla opposizione.

Con riferimento alla attività di controllo, il Regolamento Interno ha previsto e disciplinato gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può rivolgere nei confronti della Giunta.

Nel periodo considerato sono state presentate 16 interpellanze di cui 13, pari all'81% dalla opposizione e 3 dalla maggioranza. Anche per le interpellanze il tasso di definizione è notevolmente sbilanciato a favore delle interpellanze presentate dalla maggioranza.

Nello stesso periodo sono state presentate 231 interrogazioni, delle quali 111 connotate dal carattere di urgenza, 9 normali e 111 a risposta scritta. Il primo dato che emerge è che solo il 31% di esse risulta definito. Anche per le interrogazioni il tasso di definizione è notevolmente sbilanciato a favore delle interrogazioni presentate dalla maggioranza

La **Parte quarta** è dedicata all'analisi della produzione regolamentare nel periodo maggio – dicembre 2010. I 12 regolamenti emanati vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati per la produzione legislativa. Si tratta di regolamenti tutti emanati in forza della potestà regionale, le cui materie sono proprie della legislazione “concorrente” o “residuale”.

I regolamenti sono, inoltre, classificati per “tipologia”: 8 (68%) sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 4 (32%) sono i regolamenti previsti da norme statali.

Nel presente rapporto è stata introdotta anche una analisi della modalità di emanazione dei regolamenti regionali. Da essa risulta che dei 12 regolamenti emanati 10, pari al 71% sono adottati con “dichiarazione d’urgenza” ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, per i quali l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) è successiva all’entrata in vigore degli stessi.

La **Parte quinta** è dedicata all’esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della Regione Puglia approvate nel periodo maggio – dicembre 2010.

Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che *“il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”*.

Su 13 leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, 3 leggi regionali per le quali si riporta il testo delle relative deliberazioni di impugnazione. Viene riportato anche un quadro riepilogativo delle leggi regionali impuginate con il relativo esito.

Il Responsabile A.P. Servizio Affari e Studi legislativi
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. ANALISI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella riporta le 62 proposte di legge presentate nell'anno 2010, con riferimento alla IX legislatura, indicandone i soggetti proponenti, i macrosettori interessati, le Commissioni referenti cui sono state assegnate ed il relativo esito. In rosso vengono evidenziate le proposte presentate dagli Enti Locali, in blu quelle di iniziativa consiliare, in nero i disegni di legge approvati dalla Giunta regionale.

Tabella 1 – Iniziativa legislativa

N.	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Com m.ne	Esito
1	Consigli comunali di Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Poggio Imperiale e Sannicandro Garganico	Riassegnata 12/05/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi di lotta ai culicidi nelle località costiere inserite nell'area del parco nazionale del Gargano	III	giacente
2	Consiglio comunale di Lesina	Riassegnata 12/05/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Rettifica della proposta di legge di iniziativa popolare "Interventi di lotta ai culicidi"	III	giacente
3	Consiglio comunale di Manfredonia	Riassegnata 12/05/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Lotta ai culicidi nella zone costiere del Parco nazionale del Gargano. Modifica art. 8 - Presa d'atto	III	giacente
4	Consiglio comunale di Poggio Imperiale	Riassegnata 12/05/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Rettifica della proposta di legge di iniziativa popolare "Interventi di lotta ai culicidi"	III	giacente
5	Consiglio comunale di Vieste	Riassegnata 12/05/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Rettifica della proposta di legge di iniziativa popolare "Interventi di lotta ai culicidi"	III	giacente
6	Consigli comunali di Brindisi, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, Carovigno, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Francavilla Fontana e Lequile	Riassegnata 12/05/2010	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54	IV	giacente
7	Consigli comunali di Turi, Polignano a mare, Sammichele di Bari, Alberobello e Acquaviva delle Fonti	Riassegnata 12/05/2010	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54	IV	giacente
8	Consiglio dell'Unione dei comuni di Montedoro e dei Consigli comunali di Carosino, Faggiano, Monteiasi, Monteparano e Roccaforzata	Riassegnata 12/05/2010	Ordinamento istituzionale	Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali	VII	giacente

N.	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Com m.ne	Esito
9	Giunta regionale	12/05/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	DDL n. 08 dell'11/05/2010 "Governo e gestione del Servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale 'Acquedotto pugliese (AQP)'"	II -V	giacente
10	Giunta regionale	12/05/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	DDL n. 09 dell'11/05/2010 "Modifica e integrazione della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. 'Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale'"	II	L.R. n. 13 del 18/10/2010
11	Giunta regionale	26/05/2010	Finanza regionale	DDL n. 10 del 25/05/2010 "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2009"	I	L.R. n. 8 del 30/07/2010
12	Alfarano	27/05/2010	Ordinamento istituzionale	Modifica dell'art. 7 dello Statuto della Regione Puglia	VII	Approvata in prima lettura 25/01/2011
13	Palese, Damone, Marmo, Surico, Tarquinio	27/05/2010	Ordinamento istituzionale	Modifica degli articoli 24 e 43 dello Statuto della Regione Puglia	VII	giacente
14	Decaro, Blasi	28/05/2010	Ordinamento istituzionale	Modifica articolo 3 della legge regionale 2/2005 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)	VII	giacente
15	Maniglio	08/06/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica legge regionale 4/2010	III	giacente
16	Alfarano	15/06/2010	Ordinamento istituzionale	Modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28	VII	giacente
17	Olivieri, Buccoliero, Canonico	29/06/2010	Ordinamento istituzionale	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)	VII	giacente
18	Giunta regionale	06/07/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	DDL n. 11/2010 del 05/07/2010 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica"	IV	giacente
19	Giunta regionale	06/07/2010	Finanza regionale	DDL n. 12 del 05/07/2010 "Legge di assestamento e di prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010"	I	L.R. n° 9 del 02/08/2010
20	Mennea	09/07/2010	Ordinamento istituzionale	Modifica a leggi regionali a seguito della costituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani	VII	giacente
21	Ufficio di Presidenza	23/07/2010	Ordinamento istituzionale	Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione	II	L.R. n. 10 del 02/08/2010

N.	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Com m.ne	Esito
22	Giunta regionale	29/07/2010	Servizi alla persona e alla comunità	DDL n. 13 del 23/07/2010 "Norme integrative in materia di protezione civile e di formazione professionale"	IV	L.R. n° 16 del 02/11/2010
23	Curto, Negro, De Leonardis, Longo	23/07/2010	Ordinamento istituzionale	Istituzione di Commissione d'indagine sugli sprechi nella Sanità	II	giacente
24	Buccoliero, Canonico, Olivieri	29/07/2010	Ordinamento istituzionale	Istituzione della 'Giornata del ricordo degli operatori di pace, militari e civili, caduti in missioni internazionali'	VI	ritirata
25	Giunta regionale	29/07/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	DDL n. 14 del 27/07/2010 "Modifiche ed integrazioni della l.r. n. 1/2002"	IV	L.R. n. 18 del 03/12/2010
26	Amministrazione provinciale di Taranto	29/07/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale della Comunità Albanofona di San Marzano di S. Giuseppe	VI	giacente
27	Epifani, Caracciolo, De Gennaro, Ognissanti	08/09/2010	Sviluppo economico e attività produttive	Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	V	giacente
28	Giunta regionale	10/09/2010	Finanza regionale	DDL n. 15/2010 del 09/09/2010 "Art. 13 l.r. n. 21 del 12 ottobre 2009 - Assestamento e prima variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 - Modifiche"	I	ritirato
29	Giunta regionale	14/09/2010	Finanza regionale	DDL n. 16 del 13/09/2010 "Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli Enti del Servizio sanitario regionale"	I	L.R. n.11 del 24/09/2010
30	Giunta regionale	14/09/2010	Servizi alla persona e alla comunità	DDL n. 17 del 13/09/2010 "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"	III	L.R. n. 12 del 24/09/2010
31	Decaro, De Gennaro, Caracciolo, Maniglio, Amati, Epifani, Pentassuglia, Loizzo, Romano, Ognissanti, Mennea, Marino	17/09/2010	Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso	IV	giacente
32	Canonico, Buccoliero, Olivieri	22/09/2010	Ordinamento istituzionale	Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)"	VII	giacente
33	Zullo	29/09/2010	Ordinamento istituzionale	Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'ASI di Bari"	II	giacente

N.	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Com m.ne	Esito
34	Ventricelli, Cervellera	30/09/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme a tutela della salute e dell'ambiente per il controllo e la regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera, nel terreno e nelle acque libere e di falda	V	giacente
35	Ufficio di Presidenza	04/10/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Integrazione dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2000, n. 23"	VI	L.R. n. 15 del 02/11/2010
36	Giunta regionale	05/10/2010	Ordinamento istituzionale	DDL n. 18 del 04/10/2010 "Collocamento a riposo e trattenimento in servizio dei dipendenti regionali"	II	L.R. n. 14 del 02/11/2010
37	Losappio, Cervellera, Lonigro, Matarrelli, Pastore, Sannicandro, Ventricelli	07/10/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	Sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima	V	giacente
38	Blasi	15/10/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia	VI	giacente
39	Zullo, Marmo, Damone, Surico	12/10/2010	Sviluppo economico e attività produttive	Rapporti sorti nella vigenza della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, si come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 8 - Norma transitoria	IV	giacente
40	Giunta regionale	19/10/2010	Servizi alla persona e alla comunità	DDL n. 19 del 18/10/2010 "Adempimenti Piano di rientro 2010-2012: Modifica art. 24 legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4"	III	L.R. n. 17 del 16/11/2010
51	Losappio, Matarrelli, Cervellera, Lonigro, Pellegrino, Pastore, Sannicandro, Ventricelli	26/10/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di biossido di carbonio prodotte da centrali di produzione di energia attraverso la combustione di carbone nei territori di Brindisi	V	giacente
42	Giunta regionale	27/10/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	DDL n. 20 del 26/10/2010 "Misure urgenti per il contenimento dei livelli benzo(a)pirene nell'area di Taranto"	V	L.R. n. 3 del 28/02/2011
43	Pentassuglia	21/10/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione degli ecomusei della Puglia	VI	giacente
44	Buccoliero, Canonico, Olivier	28/10/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Valorizzazione e sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze di polizia operanti sul territorio regionale	VI	giacente

N.	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Com m.ne	Esito
45	Schiavone, Mazza, Gianfreda, Nicastro	09/11/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Prevenzione della incidenza di tumori da inquinanti industriali	III	giacente
46	Pentassuglia	10/11/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)"	II	giacente
47	Curto, Negro, De Leonardis, Longo	16/11/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	Istituzione dell'anagrafe degli impianti eolici e fotovoltaici	V	giacente
48	Giunta regionale	17/11/2010	Sviluppo economico e attività produttive	DDL n. 21 del 16/11/2010 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico"	IV	giacente
49	Marino, Mennea	18/11/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Puglia e Basilicata	III	giacente
50	Losappio, Cervellera, Lonigro, Matarrelli, Pastore, Pellegrino, Sannicandro, Ventricelli	19/11/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"	III	giacente
51	Giunta regionale	24/11/2010	Ordinamento istituzionale	DDL n. 22 del 23/11/2010 "Semplificazione e qualità della normazione"	II	giacente
52	Giunta regionale	09/12/2010	Finanza regionale	DDL n. 23 del 08/12/2010 "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia"	I	L.R. n. 1 del 04/01/2011
53	Giunta regionale	09/12/2010	Finanza regionale	DDL n. 24 del 08/12/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"	tutte	L.R. n. 19 del 31/12/2010
54	Giunta regionale	09/12/2010	Finanza regionale	DDL n. 25 del 08/12/2010 "Bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013"	tutte	L.R. n. 20 del 31/12/2010
55	Zullo, Cassano, Tarquinio e Boccardi	13/12/2010	Servizi alla persona e alla comunità	Razionalizzazione spese Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Aziende Ospedaliero-Universitarie	III	giacente


N.	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Com m.ne	Esito
56	Palese, Zullo, Cassano	14/12/2010	Ordinamento istituzionale	Istituzione di una Commissione speciale d'indagine su presunte infiltrazioni mafiose sulle energie da fonti rinnovabili	II	giacente
57	Ufficio di Presidenza	09/12/2010	Sviluppo economico e attività produttive	Pdl alle Camere : "Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi"	IV	giacente
58	Giunta regionale	21/12/2010	Ordinamento istituzionale	DDL n. 26 del 20/12/2010 "Norme in materia di Governo e controllo su Società e Consorzi con partecipazione regionale sottoposti a tutela e vigilanza della Regione Puglia ai sensi dell'art. 44, comma 4, lett. d), dello Statuto"	II	giacente
59	Giunta regionale	21/12/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	DDL n. 27 del 20/12/2010 "Istituzione dell'Ente idrico pugliese"	II, IV e V	giacente
60	Giunta regionale	21/12/2010	Finanza regionale	DDL n. 28 del 20/12/2010 "Approvazione Piano di rientro Regione Puglia 2010-2012"	I e III	
61	Ufficio di Presidenza	23/12/2010	Ordinamento istituzionale	Pdl alle Camere: "Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)"	II	giacente
62	Giunta regionale	29/12/2010	Sviluppo economico e attività produttive	DDL n. 29 del 28/12/2010 "Modifica articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)"	IV	giacente

1.1 DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE

Nella tabella 2 i progetti di legge presentati nel periodo di riferimento, pari a 62, sono distribuiti per organo titolare dell'iniziativa. Il relativo grafico evidenzia l'apporto percentuale di ciascun organo all'iniziativa legislativa.

Tab. 2 – Distribuzione dei progetti di legge per proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	22
Consiglio regionale	27
Ufficio di Presidenza	4
Comuni e Amministrazioni Provinciali	9
Totale	62




Dalla tabella e dal grafico si evince come nell'anno 2010 - IX legislatura l'iniziativa legislativa sia stata esercitata in maniera preponderante da parte dei Consiglieri regionali con 27 proposte di legge alle quali vanno sommate le 4 iniziative esercitate dall'Ufficio di Presidenza per un totale pari al 50% dei progetti di legge presentati. Seguono la Giunta regionale con una percentuale pari al 35% e le iniziative dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali pari al 15%.

La successiva tabella 3 mostra il dato relativo alle proposte di legge di iniziativa consiliare disaggregato per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista).

Il relativo grafico rappresenta l'apporto percentuale all'iniziativa legislativa di ciascun soggetto proponente.

Tab. 3 Distribuzione delle proposte di legge di iniziativa consiliare per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Maggioranza	18
Opposizione	9
Maggioranza e Opposizione (mista)	4 ¹
Totale	31



Le proposte di legge presentate dai Consiglieri di maggioranza rappresentano il 58%, quelle presentate dai Consiglieri di opposizione il 29%, mentre l'iniziativa mista, compresa quella dell'Ufficio di presidenza, è pari all'13%.


1.2 DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE

Nella tabella 4 e nel grafico i progetti di legge sono distribuiti per macrosettore interessato dalle iniziative.

Tab. 4 – Proposte di legge distribuite per macrosettore interessato

MACROSETTORE	NUMERO DI PROGETTI DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	16
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	11
Servizi alla persona e alla comunità	18
Finanza regionale	8
totale	62

¹Il dato comprende le 4 proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza




Nella misura del 29% il macrosettore maggiormente interessato dall'iniziativa legislativa è quello dei *Servizi alla persona e alla comunità*, seguito dai macrosettori *Ordinamento istituzionale* (26%); *Territorio, ambiente e infrastrutture* (18%); *Sviluppo economico e attività produttive* (14%) e *Finanza regionale* (13%).

1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE

La tabella 5 ed il grafico danno conto dell'esito delle proposte di legge.

Tab. 5 – Esito delle iniziative legislative

Esito progetti di legge	Numero progetti di legge	%
approvati	13	23 %
ritirati	2	1 %
giacenti	47	76 %
Totale	62	100%



Il rapporto tra il numero dei progetti presentati (62) ed il numero degli stessi approvati in Aula (13) è assunto come indicatore della **produttività complessiva del processo legislativo**, che risulta pari al 21%.

1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO


La successiva tabella 6 evidenzia il **tasso di successo** conseguito rispettivamente dai soggetti proponenti (Giunta e Consiglio), dato dal rapporto tra il numero dei progetti presentati da ciascuno di essi nell'anno 2010 – IX Legislatura ed il numero dei progetti diventati legge regionale.

Tab. 6 – Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente


SOGGETTO PROPONENTE	Progetti presentati	Progetti diventati legge	Tasso di successo
Giunta regionale	22	11	50%
Consiglio regionale	31 ²	2	6%
Comuni e Province	9	0	0%

² Il dato comprende le proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza.

Tasso di successo iniziativa legislativa G.R.



Tasso di successo iniziativa legislativa C.R.




Dalla tabella 6 e dai due grafici che precedono si evince che i progetti di iniziativa della Giunta sono quelli che riscontrano un tasso di successo più elevato, pari al 50% (dei 22 progetti presentati 11 hanno originato leggi), a fronte di quelli di iniziativa consiliare con un tasso di successo pari al 6% (dei 31 progetti presentati 2 hanno originato leggi).

La tabella 7 ed il relativo grafico mostrano, invece, il tasso di successo delle sole proposte consiliari, distribuite per iniziativa dei consiglieri di maggioranza, dei consiglieri di opposizione e

mista: solo le proposte presentate dall'Ufficio di Presidenza e, quindi considerate di iniziativa mista, hanno prodotto leggi (2), per un tasso di successo pari al 50%.

Tab. 7 – Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo il soggetto proponente


Soggetto proponente	proposte presentate	ritirati	giacenti	progetti diventati legge	tasso di successo
Maggioranza	18	1	17	0	0%
Opposizione	9	0	9	0	0%
Magg./Opp. (iniziat. mista)	4 ³	0	2	2	50%



Nel grafico che segue è rappresentato, insieme, il tasso di successo delle iniziative della Giunta e quello delle iniziative consiliari, disaggregato per consiglieri di maggioranza, di opposizione e mista.

³ Il dato comprende le proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza .

Tasso di successo delle iniziative legislative per soggetto proponente



PARTE SECONDA


LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NELL'ANNO 2010

Nel corso del 2010 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato in totale 20 leggi regionali, di cui 13 nella IX legislatura, riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al sottoparagrafo 1.1.

Nel paragrafo 2 sono riportate le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno. Ciascuna scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge nonché una sintesi oltre che l'indicazione dei principali soggetti interessati, dei principali adempimenti e delle principali scadenze previste da ciascuna legge.

Al fine di fornire un quadro nazionale della produzione legislativa regionale prodotta nell'anno 2010, il grafico che segue mostra il dato complessivo del numero di leggi approvate dalle Regioni a Statuto ordinario.



1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2010

Le leggi regionali dal n. 1 al n. 7 sono state approvate dal Consiglio regionale nella VIII Legislatura

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 1

“Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro”.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2

“Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3

“Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5

“Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6

“Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)”.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 7

“Modifica della sigla di individuazione dell’azienda sanitaria locale della sesta provincia pugliese (Barletta-Andria-Trani)”.

Legge regionale 30 luglio 2010, n. 8

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2009”.

Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9

“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010”.

Legge regionale 2 agosto 2010, n. 10

“Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione”.

Legge regionale 24 settembre 2010, n. 11

“Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)”

Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12

“Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”

Legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”.

Legge regionale 2 novembre 2010, n. 14

“Collocamento a riposo e trattenimento in servizio dei dipendenti regionali”

Legge regionale 2 novembre 2010, n. 15

“Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)”

Legge regionale 2 novembre 2010, n. 16

“Norme in materia di formazione professionale”

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 17

“Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

Legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)”.

Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”.

Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”.

2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI 2010

Legge regionale 30 luglio 2010, n. 8

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2009”.

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 11 articoli, approva il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008 secondo le risultanze della gestione delle entrate e delle spese sul conto del Bilancio e del Patrimonio, nonché le situazioni dei residui attivi e dei residui passivi finanziari e patrimoniali alla chiusura dell’anno finanziario 1° gennaio–31 dicembre 2009.

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.333 ⁴
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO ⁵ :	53 giorni; 1 seduta

⁴ Il numero dei caratteri indicato è relativo solo all’articolato della legge: non include il numero dei caratteri che compongono gli Allegati.

⁵ L’iter espresso in giorni è calcolato dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data della sua approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all’approvazione della legge.

Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9

“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010”.

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 18 articoli, segue all’approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2009” (legge regionale n. 8/2010), provvedendo in applicazione dell’articolo 41 della legge n. 28/2001 in materia di bilancio e contabilità regionale ad introdurre nel “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010” (legge regionale n. 35/2009) le variazioni necessarie all’assestamento secondo i valori risultanti dal rendiconto 2009, nonché le variazioni di entrata e di spesa ritenute necessarie alle esigenze inderogabili emerse nel corso dell’esercizio 2010 (artt. 1 e 2).

La legge, inoltre: a) proroga al 31 ottobre 2010 i commissari e i collegi dei revisori delle Aziende di promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; b) istituisce apposito capitolo nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 allo scopo di sostenere e finanziare le attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza istituzionale dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea in Bruxelles; c) istituisce apposito capitolo nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 al fine di ottenere l’equilibrio economico degli enti del SSR; d) istituisce apposito capitolo nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 al fine di programmare interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica finalizzati a fronteggiare situazioni gravi e urgenti di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici pugliesi pubblici; e) istituisce un apposito fondo di rotazione al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale (ASI); f) istituisce un apposito fondo di rotazione per far fronte agli oneri in capo ai consorzi ASI per anticipazioni IVA

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

APT
ASI
SSR

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 18 N.ro commi 37 N.ro caratteri 13.304
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 3 sedute

Legge regionale 2 agosto 2010, n. 10

“Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione”.

- **Sintesi della legge**

La legge consente alla Regione di continuare ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata.

La legge consente alla Regione, inoltre, di continuare ad avvalersi sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.267
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1seduta

Legge regionale 24 settembre 2010, n. 11

“Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)”

- **Sintesi della legge**

La legge prevede che ,a valere sul bilancio di previsione 2010, le somme rese disponibili a seguito dell'applicazione della sanzione di cui al comma 15, lettera a), dell'articolo 77-ter (Patto di stabilità delle regioni), le somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa ai sensi del comma 3 dell'articolo 77-ter del d.l. 112/2008, le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti su mutui, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.859
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1seduta

Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12
“Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”

- **Sintesi della legge**

Con la legge vengono sospesi gli effetti di alcune disposizioni regionali in materia di sanità, introdotte con la l.r. 4/2010, impugnate dal Governo, fino alla emanazione della sentenza della Corte Costituzionale.

Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti.

Inoltre negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E' vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

*Aziende ospedaliero-universitarie
 IRICCS*

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
= = = = =	= = = = =	= = = = =

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 10 N.ro caratteri 3.476
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”.

- **Sintesi della legge**

La legge modifica e integra la l.r. 11/2007 al fine di:

a) limitare l’occupazione di suolo per le nuove installazioni di impianti eolici industriali attraverso la sottoposizione a VIA e l’individuazione di riduzioni alle soglie dimensionali degli impianti in particolari aree;

b) orientare le nuove installazioni di fotovoltaico sul territorio già costruito (tetti delle abitazioni, coperture dei capannoni, ecc.) assoggettandole a denuncia di inizio di attività.

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

Imprenditori

Cittadini

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e ambiente (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 5 N.ro caratteri 3.995
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	86 giorni; 1seduta

Legge regionale 2 novembre 2010, n. 14

“Collocamento a riposo e trattenimento in servizio dei dipendenti regionali”

• **Sintesi della legge**

La legge detta disposizioni in materia di collocamento a riposo dei dipendenti, ivi compresi quelli di qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Puglia, nonché delle società partecipate dalla stessa Regione.

I dipendenti sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

Personale delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Puglia, e delle società partecipate dalla stessa Regione.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 5 N.ro caratteri 964
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	21 giorni; 1seduta

Legge regionale 2 novembre 2010, n. 15

“Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)”

- *Sintesi della legge*

La legge provvede ad integrare la composizione del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo con tre Consiglieri regionali della Puglia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale.

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
= = = = =	= = = = =	= = = = =

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della Regione (a rilevanza statutaria)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 425
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	22 giorni; 1 seduta

Legge regionale 2 novembre 2010, n. 16
“Norme in materia di formazione professionale”

- **Sintesi della legge**

La legge prevede la possibilità per gli enti di formazione professionale, affidatari di attività finanziate dal Programma operativo regionale (POR) PUGLIA 2000-2006 o da risorse statali vincolate, che presentano esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia per importi superiori a euro cinquecentomila, di restituire le somme dovute alla Regione Puglia, unitamente agli interessi legali, nel termine massimo di sessanta mesi

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

Enti di formazione professionale

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
= = = = =	= = = = =	= = = = =

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 792
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	19 giorni; 1seduta

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 17

“Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

• **Sintesi della legge**

La legge modifica e integra l’art. 24 della l.r. 4/2010 in materia di nomina dei direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliero-universitarie .

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

AASSLL

Aziende ospedaliero-universitarie

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.270
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	22 giorni; 1 seduta

Legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)”.

- **Sintesi della legge**

La legge modifica e integra la l.r. 1/2002 relativamente alla organizzazione ed ai compiti dell’ARET che assume la denominazione di “Pugliapromozione”.

La legge, inoltre, proroga i commissari e i collegi dei revisori delle APT di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 31 ottobre 2010 fino alla nomina del Direttore generale di Pugliapromozione.

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

APT

ARET - Pugliapromozione

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residua ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 8.231
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	113 giorni; 1 seduta

Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”.

- ***Sintesi della legge***

La legge, composta da 55 articoli, detta disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.

- ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 55 N.ro commi 104 N.ro caratteri 60.786
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	18 giorni; 1 seduta

Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”.

• **Sintesi della legge**

La legge approva il bilancio di previsione (stato di previsione delle entrate e stato di previsione della spesa) per l’anno finanziario 2011, viene approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l’anno finanziario 2011; viene determinato l’ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, del Fondo di riserva per le spese impreviste, del fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, del fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse, del fondo svalutazione crediti e del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa.

La legge, inoltre, conferma in euro venticinque l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui.

Con la legge viene approvato anche il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2011 – 2013.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 21 N.ro caratteri 6.514
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	18 giorni; 1 seduta

3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE MAGGIO – DICEMBRE 2010

In questo paragrafo la produzione legislativa della Regione Puglia nell'anno 2010 relativa alla IX Legislatura (periodo maggio – dicembre 2010) viene analizzata e classificata secondo le seguenti variabili: macrosettore, materia, commissioni referenti, dimensioni, iniziativa, tempi dell'iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà legislativa.

Gli ambiti delle materie secondo cui sono classificate le leggi riproducono l'articolazione individuata dal decreto legislativo n. 112/1998, integrata da alcune voci introdotte dal novellato articolo 117 della Costituzione.


3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella 1 le leggi prodotte nell'anno 2010 – IX Legislatura sono distribuite per macrosettore. Il relativo grafico rappresenta i valori percentuali di de i diversi macrosettori interessati

Tabella 1 – Distribuzione delle leggi per macrosettore

Macrosettore	n. leggi
Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	4
Finanza regionale	4
Totale	13

distribuzione delle leggi per macrosettore



Dalla tabella 1 e dal grafico risulta che tra le leggi prodotte nel 2010 - IX Legislatura prevalgono quelle inerenti i macrosettori *Finanza regionale* e *Servizi alla persona e alla comunità* (ciascuno 4

leggi pari al 31%). Seguono le leggi che interessano il macrosettore dell'*Ordinamento istituzionale* (3 leggi pari al 24%) e quelle inerenti i macrosettori *Territorio ambiente e infrastrutture* e *Sviluppo economico e attività produttive* ciascuno con una legge pari all'7%).

La successiva tabella 2 riporta la classificazione delle leggi per materia d'intervento all'interno di ciascun macrosettore.

Tabella 2 – Distribuzione delle leggi per materia all'interno dei macrosettori


Materia	n. leggi
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	3
<i>Organi della Regione</i>	1
<i>Personale e amministrazione</i>	2
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	1
<i>Turismo</i>	1
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	1
<i>Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti</i>	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	4
<i>Tutela della salute</i>	3
<i>Formazione professionale</i>	1
FINANZA REGIONALE	4
<i>Bilancio</i>	4
totale	13

3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella 3 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi 2010 – IX Legislatura sulla base dell'assegnazione dei relativi progetti di legge/disegni di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.

Tabella 3 – Distribuzione delle leggi secondo la Commissione referente

Commissione	n. leggi	%
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	5	39%
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	2	15%
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	2	15%
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	1	8%
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	0	0%
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	2	15%
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	0	0%
IV e V congiunte	1	8%
totale	13	100%



Emerge che nella produzione legislativa 2010 – IX Legislatura il maggior carico istruttorio è stato sopportato dalla I Commissione, che ha licenziato con esito positivo 5 progetti di legge/disegni di legge, pari al 39% delle leggi approvate. Seguono la II, III e VI Commissione ciascuna con 2 leggi pari al 15%. La IV Commissione ha licenziato con esito positivo 1 progetto/disegno di legge (8%). La IV e la V Commissione in sede congiunta hanno licenziato con esito positivo 1 progetto/disegno di legge (8%). I lavori della VII Commissione non hanno avuto come esito finale alcuna legge.

3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La tabella 4 mostra le dimensioni fisiche dell'intera produzione legislativa dell'anno 2010 – IX Legislatura in riferimento al numero totale e medio di articoli, di commi e di caratteri.

Tabella 4 – Dimensioni delle leggi 2010 – IX legislatura in numero totale e medio degli articoli, commi e caratteri

Numero totale articoli	126
Numero totale commi	220
Numero totale caratteri	111.216
Numero medio articoli	10
Numero medio commi	17
Numero medio caratteri	8.555

La successiva tabella 5, invece, riporta distintamente le dimensioni totali e medie della legislazione originata da iniziative della Giunta (11 leggi) e quelle della legislazione originata da iniziative del Consiglio (2 leggi).

Tabella 5 – Dimensioni delle leggi a seconda del soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE			CONSIGLIO REGIONALE		
n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri
124	216	109.524	2	4	1.692
n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri
11	20	9.957	1	1	846

I valori medi contenuti nella tabella 5 mostrano che le leggi originate dalle iniziative della Giunta (composte mediamente da 11 articoli e 20 commi) hanno dimensioni notevolmente superiori a quelle originate da iniziativa dei Consiglieri regionali (composte mediamente da 1 articoli e 1 comma).


Ancora più estese risultano le dimensioni delle leggi di iniziativa della Giunta se il raffronto prende in considerazione il numero medio dei caratteri (9.957 contro 846).

3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero delle leggi prodotte sulla base del soggetto proponente ed il rispettivo apporto percentuale alla produzione legislativa dell'anno 2010 - IX legislatura.

Tabella 6 – Produzione legislativa per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI	%
Giunta regionale	11	85%
Consiglio regionale	2	15%
Totale	13	100%



La tabella 6 ed il grafico evidenziano la prevalenza dell'apporto della Giunta alla produzione legislativa, pari all' 85%, contro una incidenza del Consiglio del 15%.


Si consolida il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una netta prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale.

3.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 7 mostra la distribuzione delle leggi prodotte nel 2010 – IX Legislatura per macrosettore sulla base del soggetto titolare dell'iniziativa legislativa; il grafico rappresenta l'incidenza in valori percentuali dei due soggetti titolari dell'iniziativa nei 5 macrosettori d'intervento.

Tabella 7 – Produzione legislativa per macrosettore e per soggetto proponente

Macrosettore	Soggetto proponente					
	Giunta		Consiglio		totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Ordinamento istituzionale	1	33%	2	67%	3	22%
Sviluppo economico e attività produttive	1	100%	0	0%	1	8%
Territorio ambiente e infrastrutture	1	100%	0	0%	1	8%
Servizi alla persona e alla comunità	4	100%	0	0%	4	31%
Finanza regionale	4	100%	0	0%	4	31%
totale	11	90%	2	10%	13	100 %




Dalla tabella 7 e dal relativo grafico si rileva che nella produzione legislativa 2010- IX Legislatura l'incidenza dell'iniziativa della Giunta si attesta al 100% in tutti i macrosettori, con esclusione del macrosettore *Ordinamento istituzionale*, dove su 3 leggi, 2 sono di iniziativa consiliare.

3.6 DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO

La tabella 8 contiene la distribuzione delle leggi approvate nel 2010 – IX Legislatura per classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione, a decorrere dalla data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente fino alla data di approvazione in Aula, secondo il soggetto proponente.

Tabella 8 – Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati alla approvazione in base del soggetto proponente

Iniziativa \ Classi n. giorni	Classi n. giorni					Totale
	1 - 30	31 - 90	91- 180	181 - 360	oltre 360	
Giunta regionale	8	2	1	0	0	11
Consiglio regionale	2	0	0	0	0	2
Totale	10	2	1	0	0	13




La tabella 8 ed il grafico mostrano che 10 leggi (di cui 8 di iniziativa della Giunta e 2 di iniziativa consiliare) sulle 13 prodotte nell'anno 2010 – IX legislatura esauriscono l'iter di approvazione nei primi 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione consiliare competente, mentre 2 leggi (di iniziativa della Giunta) concludono l'iter di approvazione tra 31 e 90 giorni ed una legge (di iniziativa della Giunta) conclude l'iter tra 91 e 180 giorni dall'assegnazione alla competente Commissione.

Dalla successiva tabella 9 si rileva la durata totale e media dell'iter legislativo in giorni e in sedute di effettiva trattazione in Aula delle leggi secondo i soggetti titolari dell'iniziativa.

Tabella 9 – Durata iter di approvazione delle leggi in giorni⁶ e sedute⁷ per soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE		CONSIGLIO REGIONALE		TOTALE	
n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute
385	13	28	2	413	15
n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute
35	1,2	14	1	32	1,1



La durata totale dell'iter istruttorio della produzione legislativa è pari a 413 giorni, per una durata media per legge di 32 giorni (il dato relativo a ciascuna legge è riportato nella rispettiva "scheda sintetica").

La stessa tabella 9 mostra, inoltre, che per l'approvazione delle leggi originate da iniziativa della Giunta sono stati necessari in media per ciascuna legge 35 giorni, mentre per quelle originate da iniziative del Consiglio sono stati necessari mediamente 32 giorni: **si tratta di un dato in controtendenza se raffrontato con i tempi dell'iter richiesto per l'approvazione delle leggi prodotte nella precedente VIII legislatura.**

⁶ Il numero dei giorni è quello che intercorre tra la data di assegnazione del disegno di legge/proposta di legge alla Commissione consiliare competente e la data dell'approvazione in Aula.

⁷ Il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

Per quanto riguarda la durata dell'iter in numero di sedute in Aula, complessivamente pari 15, a ciascuna legge originata da iniziativa della Giunta sono state mediamente dedicate 1,2 sedute, mentre la trattazione delle iniziative del Consiglio ha richiesto 1,1 sedute per legge

3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA

L'attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 9 leggi sulle 13 approvate nel periodo maggio – dicembre 2010.

La tabella 10 mostra l'esito degli emendamenti presentati in Aula, pari a 156, di cui 50 approvati (32%) e 106 respinti o ritirati (68%).

Tab. 10 - Esito degli emendamenti presentati in Aula


ESITO	EMENDAMENTI	
	numero	%
approvati	50	32%
respinti/ritirati	106	68%
totale	156	100%

Nella successiva tabella 11 e nel relativo grafico l'esito degli emendamenti presentati è messo in relazione con il soggetto proponente (Giunta regionale, Consiglieri di maggioranza, Consiglieri di opposizione ed insieme Consiglieri di maggioranza e di opposizione). Viene evidenziato il tasso di successo riportato nell'attività emendativa da ciascun soggetto proponente (rapporto fra il numero degli emendamenti presentati da ciascuno di essi ed il rispettivo numero degli emendamenti approvati).

Tab. 11 - Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

Proponenti	presentati	approvati	tasso di successo
Giunta regionale	23	21	91%
Giunta e Maggioranza	3	3	100%
Maggioranza	20	12	60%
Opposizione	109	13	12%
Maggioranza e Opposizione	1	1	100%

Si rileva che la Giunta regionale nell'attività emendativa riporta un elevato valore di successo, pari al 91%, mentre la maggioranza raggiunge un successo pari al 60%, maggiore di quello della opposizione (12%). Il tasso di successo nell'attività emendativa comune, promossa insieme dalla maggioranza consiliare e dalla opposizione, è pari al 100% così come nell'attività emendativa comune, promossa dalla maggioranza consiliare e dalla Giunta.




3.8 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella tabella 12 e nella sua rappresentazione grafica le leggi prodotte nell'anno 2010 – IX Legislatura sono classificate per tipologia normativa.

Tabella 12 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO DI LEGGI	%
Leggi istituzionali	1	7%
Leggi di settore	4	31%
Leggi provvedimento	0	0%
Leggi di manutenzione normativa ⁸	4	31%
Leggi di bilancio	4	31%
Leggi di semplificazione normativa	0	0%
totale	13	100%



⁸ Sono così classificate le leggi che si limitano a modificare o integrare norme della legislazione previgente.


Prevalgono le leggi di settore, le leggi di manutenzione normativa e le leggi di bilancio (4, pari al 31% per ciascuna tipologia). E' presente una legge istituzionale, non si riscontrano leggi provvedimento e leggi di semplificazione normativa

3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE

Nella tabella 13 e nel grafico che seguono la produzione legislativa è classificata secondo la tecnica redazionale.

Tabella 13 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI	%
Testo nuovo	9	69%
Novella	4	31%
Tecnica mista	0	0%
totale	13	100%




Prevalgono le leggi con “testo nuovo” (9, pari al 69%); la tecnica della “novella” è presente in 4 leggi (31%); nessuna legge è stata redatta secondo la “tecnica mista”.

Nella successiva tabella 14 e nel relativo grafico le leggi sono distribuite per materia e secondo la tecnica redazionale: si rileva che il **testo nuovo**, presente in 9 leggi, prevale nella materia *Bilancio*.

Tabella 14 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la materia e sulla base della tecnica redazionale

Materia	Testo nuovo	Novella	Tecnica mista	Tot.
Organi della Regione	0	1	0	1
Personale e amministrazione	2	0	0	2
Turismo	0	1	0	1
Protezione della natura, e dell'ambiente	0	1	0	1
Tutela della salute	2	1	0	3
Formazione professionale	1	0	0	1
Bilancio	4	0	0	4
Totale	9	4	0	13




3.10 LE MATERIE OGGETTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA

Nella tabella 15 la produzione legislativa è classificata per materia sulla base della potestà legislativa ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Con 8 leggi su 13 prevale l'esercizio della potestà concorrente, pari al 69%; 11 leggi sono adottate sulla base della potestà piena regionale, pari al 31%.

Tabella 15 – Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa

MATERIA	n. leggi POTESTÀ REGIONALE RESIDUALE	n. leggi POTESTÀ CONCORRENTE	totale
Organi della Regione	1	===	1
Personale e amministrazione	2	===	2
Ricerca, trasporto e produzione di energia	===	1	1
Commercio, fiere e mercati	===	===	==
Turismo	1	===	1
Agricoltura e foreste	===	===	==
Territorio e urbanistica (governo territorio)	===	===	==
Protezione natura, ambi. e gestione rifiuti	===	1	1
Risorse idriche e difesa del suolo	===	===	==
Tutela della salute	===	2	2
Servizi sociali	===	===	==
Istruzione scolastica e universitaria	===	===	==
Formazione professionale	1	===	1
Bilancio	===	4	4
Totale	5	8	13


POTESTÀ LEGISLATIVA	n. leggi	%
Potestà regionale residuale	5	39%
Potestà concorrente	8	61%
Totale	13	100%



3.11 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI 2009

Delle 13 leggi approvate nel periodo maggio - dicembre 2010, 5 leggi contengono 24 rinvii a successivi provvedimenti amministrativi, tutti a carico della Giunta regionale, così suddivisi per tipologia:


- 2 rinvii a regolamenti regionali;
- 2 rinvii ad atti “previo parere della Commissione consiliare competente”;
- 20 a generici provvedimenti.



3.12 LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Nello specchio e nella rappresentazione grafica che seguono si evidenzia la modalità di approvazione (all'unanimità o a maggioranza) delle 13 leggi regionali promulgate nel periodo maggio – dicembre 2010.

legge	Modalità di approvazione
Legge regionale 30 luglio 2010, n. 8 "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2009".	a maggioranza
Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010".	a maggioranza
Legge regionale 2 agosto 2010, n. 10 "Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione".	unanimità
Legge regionale 24 settembre 2010, n. 11 "Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)"	a maggioranza
Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"	a maggioranza
Legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)".	a maggioranza
Legge regionale 2 novembre 2010, n. 14 "Collocamento a riposo e trattamento in servizio dei dipendenti regionali"	unanimità
Legge regionale 2 novembre 2010, n. 15 "Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)"	unanimità
Legge regionale 2 novembre 2010, n. 16 "Norme in materia di formazione professionale"	unanimità
Legge regionale 16 novembre 2010, n. 17 "Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)"	unanimità
Legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)".	a maggioranza
Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia".	a maggioranza
Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia".	a maggioranza



3.13 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

Nello specchio che segue vengono individuate le leggi ed i regolamenti regionali incisi dalle leggi approvate nel periodo maggio – dicembre 2010 – IX legislatura

LEGGE ESPRESSAMENTE ABROGATA	LEGGE MODIFICATA
-------------------------------------	-------------------------

Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9

l. r. 28/2001	l. r. 18/2007	l. r. 25/2007	l. r. 10/2009	l. r. 34/2009	l. r. 35/2009
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13

l. r. 11/2001	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 2 novembre 2010, n. 15

l. r. 23/2000	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 17

l. r. 4/2010	=====	=====	=====	=====	=====
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18

l. r. 1/2002	=====	=====	=====	=====	=====
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19

l. r. 37/1985	l. r. 38/1994	l. r. 27/1995	l. r. 16/1997	l. r. 18/1999	l. r. 28/2001
l. r. 8/2003	l. r. 12/2005	l. r. 18/2005	l. r. 18/2006	l. r. 19/2006	l. r. 10/2007
l. r. 17/2007	l. r. 10/2009	l. r. 20/2009	l. r. 27/2009	l. r. 4/2010	l. r. 11/2010
l. r. 12/2010	=====	=====	=====	=====	=====

3.14 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE PER ANNO (1972 – 2010)


Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
n. leggi	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25

Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
n. leggi	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
n. leggi	31	24	32	36	28	37	28	30	25	20	40	41

Anno	2008	2009	2010	===	===	===	===	===	===	===	===	===
n. leggi	45	36	20	===	===	===	===	===	===	===	===	===

Totale numero di leggi 1460



PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. GLI ATTI DI INDIRIZZO



Relativamente alla attività di indirizzo esercitata dai Consiglieri regionali (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni etc) sono stati presentati 21 atti dei quali 19 ordini del giorno e 2 mozioni. Nei paragrafi successivi si analizza tale attività con riferimento al periodo maggio – dicembre 2010.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO

Nel periodo maggio – dicembre 2010 sono stati presentati 19 ordini del giorno dei quali 11 approvati. Il maggior numero di ordini del giorno è stato presentato dalle opposizioni per un valore pari al 53%. È da notare l'alto tasso di definizione degli ordini del giorno presentati dalla maggioranza e di quelli bipartisan rispetto a quelli presentati dalle opposizioni.

	PRESENTATI	APPROVATI	RESPINTI	RITIRATI	SUPERATI
Opposizione	10	4	1	2	3
Maggioranza	4	3	0	1	0
Maggioranza/opposizione	5	4	0	0	1
totale	19	11	1	3	4

Nei grafici seguenti vengono evidenziati i valori percentuali relativi alla connotazione (maggioranza, opposizione, maggioranza e opposizione) dei soggetti presentatori degli ordini del giorno nonché il loro esito.



1.2 LE MOZIONI

Nel periodo considerato sono state presentate quattro mozioni, tre dalla maggioranza e una dall'opposizione. Delle tre mozioni della maggioranza, due sono state discusse e una ritirata. La mozione presentata dall'opposizione è stata ritirata.

2 GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

Il Regolamento Interno ha previsto e disciplinato gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può sviluppare nei confronti della Giunta. Nei paragrafi successivi si analizza tale attività con riferimento al periodo maggio – dicembre 2010.

2.1 LE INTERPELLANZE


Nel periodo considerato sono state presentate 16 interpellanze, delle quali 12 urgenti, suddivise per esito e proponente nel seguente specchio riepilogativo.


Interpellanze

	PRESENTATE	SVOLTE	GIACENTI	DECADUTE
opposizione	13	2	10	1
maggioranza	3	2	1	0
totali	16	4	11	1

Risulta evidente che la maggior parte delle interpellanze, pari all'81% sono state presentate dalle opposizioni. Anche per le interpellanze va segnalato l'alto tasso di definizione di quelle presentate dalla maggioranza rispetto a quelle presentate dalle opposizioni

Nei grafici seguenti vengono evidenziati i valori percentuali relativi alla connotazione dei soggetti presentatori delle interpellanze.






2.2 LE INTERROGAZIONI


Nel periodo considerato sono state presentate 231 interrogazioni, delle quali 111 connotate dal carattere di urgenza, 9 normali e 111 a risposta scritta. Le stesse vengono suddivise per esito e proponente nei seguenti specchietti riepilogativi.

Totale interrogazioni


	PRESENTATE	SVOLTE	GIACENTI	RITIRATE	SUPERATE	DECADUTE
Opposizione	148	49	90	3	2	4
Maggioranza	83	22	52	2	2	5
totale	231	71	142	5	4	9

Dai dati riportati si evidenzia che quasi i 2/3 delle interrogazioni sono state presentate dalle opposizioni e che solo il 31% del totale delle interrogazioni presentate è stato regolarmente svolto.





Anche per le interrogazioni si riscontra un tasso di definizione maggiore per quelle presentate dalla maggioranza rispetto a quelle presentate dalle opposizioni.



Interrogazioni urgenti

	PRESENTATE	SVOLTE	GIACENTI	RITIRATE	SUPERATE	DECADUTE
Opposizione	73	15	51	1	2	4
Maggioranza	38	9	20	2	2	5
totale	111	24	71	3	4	9

Interrogazioni a risposta scritta

	PRESENTATE	SVOLTE	GIACENTI	RITIRATE	SUPERATE	DECADUTE
Opposizione	70	34	34	2	0	0
Maggioranza	41	13	28	0	0	0
totale	111	47	62	2	0	0

Le opposizioni (5) e la maggioranza (4) hanno presentato n. 9 interrogazioni c.d. normali, tutte giacenti.

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1. I REGOLAMENTI

L'art. 44, comma 1 dello Statuto della Regione Puglia attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare. Nel corso del 2010 la Giunta regionale ha adottato 24 Regolamenti regionali dei quali 12 nella IX Legislatura nel periodo maggio/dicembre 2010 che vengono riportati, completi degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al paragrafo 1.1.

Al paragrafo 1.2 si riportano le schede relative ad ogni singolo regolamento regionale emanato.

Ogni scheda contiene tutti gli elementi identificativi del regolamento.

1.1 ELENCO REGOLAMENTI EMANATI NEL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2010

Regolamento regionale 26 maggio 2010, n. 13

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009”

(Bur Puglia n. 96 del 31 maggio 2010)

Regolamento regionale 23 settembre 2010, n. 14

“Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 25 del 21/11/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 182 del 25/11/2008 “Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costruzione realizzate da soggetti svantaggiati”

(Bur Puglia n. 149 del 27 settembre 2010)

Regolamento regionale 30 settembre 2010, n. 15

“Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/ 2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 “Regolamento per gli aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione”

(Bur Puglia n. 152 del 1 ottobre 2010)

Regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 16

“Regolamento regionale dell’Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della l. n. 833/78”

(Bur Puglia n. 168 suppl. del 5 novembre 2010)

Regolamento regionale 22 novembre 2010, n. 17

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e s. m. i.: “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 – Modalità e procedure di attuazione”

(Bur Puglia n. 178 del 30 novembre 2010)

Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18

“Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010”

(Bur Puglia n. 188 suppl. del 17 dicembre 2010)

Regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 19

“R. R. 16/12/2010, n. 18 - Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010. Rettifica”

(Bur Puglia n. 191 suppl. del 23 dicembre 2010)

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 20

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010”

(Bur Puglia n. 194 suppl. del 30 dicembre 2010)

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 21
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 22 del 6 aprile 2005- “Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)”
(Bur Puglia n. 194 suppl. del 30 dicembre 2010)

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 22
“Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”
(Bur Puglia n. 194 suppl. del 30 dicembre 2010)

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 23
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 21 del 6 aprile 2005 – “POR Puglia 2000-2006. Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” Mis. 4.14 “Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche”
(Bur Puglia n. 194 suppl. del 30 dicembre 2010)

Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24
“Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. ”
(Bur Puglia n. 195 del 31 dicembre 2010)

1.2 ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE 2010 – IX LEGISLATURA

Regolamento regionale 26 maggio 2010, n. 13

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 252
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 23 settembre 2010, n. 14

“Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 25 del 21/11/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 182 del 25/11/2008 “Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costruzione realizzate da soggetti svantaggiati”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 7 N.ro caratteri 2.970
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 30 settembre 2010, n. 15

“Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/ 2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 “Regolamento per gli aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 599
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 16

“Regolamento regionale dell’Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della l. n. 833/78”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 9 Numero commi 14 N.ro caratteri 8.971
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 4/2010, art. 8, comma 1)

Regolamento regionale 22 novembre 2010, n. 17

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e s. m. i.: “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 – Modalità e procedure di attuazione”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14 Numero commi 26 N.ro caratteri 12.611
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 6/2004, art. 13, comma 1)

Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18

“Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 5 Numero commi 10 4.554 ⁹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dall’Intesa Stato-Regioni 3 dic. 2009 (art. 6, co. 1)

Regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 19

“R. R. 16/12/2010, n. 18 - Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010. Rettifica”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 3 N.ro caratteri 1.379
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dall’Intesa Stato-Regioni 3 dic. 2009 (art. 6, co. 1)

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 20

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 911
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

⁹ Il numero dei caratteri indicato è relativo solo all’articolato del Regolamento: non include il numero dei caratteri che compongono l’Allegato

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 21

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 22 del 6 aprile 2005- “Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 1.003
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione Accordo Governo-Regione Puglia 22/12/’03

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 22

“Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 1.041
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 10/2004, art. 1, commi 1, 2, 3)

Regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 23

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 21 del 6 aprile 2005 – “POR Puglia 2000-2006. Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” Mis. 4.14 “Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 983
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione del POR Puglia 2000-2006

Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24

“Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. ”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Ricerca, trasporto e produzione di energia
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 16 N.ro caratteri 4.859
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. 387/2003 (art. 12) e D.M. 10/9/2010

2. DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Tabella 1 – Distribuzione dei regolamenti regionali per materia all'interno dei macrosettori

Ordinamento istituzionale	0	0
Sviluppo economico e attività produttive	8	68%
Sostegno per i settori produttivi	4	
Ricerca, trasporto e produzione di energia	1	
Turismo	3	
Territorio, ambiente e infrastrutture	0	0
Servizi alla persona e alla comunità	4	32%
Tutela della salute	3	
Spettacolo	1	
Finanza regionale	0	0
	1	
totale	12	100%

La tabella 1 mostra i macrosettori interessati dalla produzione regolamentare del periodo maggio/dicembre 2010 e, all'interno di ciascuno di essi, il numero dei regolamenti per materia. Si rileva la prevalenza del numero dei regolamenti del macrosetto *Sviluppo economico e attività produttive* (8, pari al 68%), nel quale prevalgono i regolamenti classificati nelle materie “Sostegno per i settori produttivi” e “Turismo”, seguiti dai 4 regolamenti nei *Servizi alla persona e alla comunità*, dove prevalgono i regolamenti classificati nella materia “Tutela della salute”. L'intervento regolamentare non ha interessato gli altri macrosettori.

2.1 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

La tabella mostra il numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri di cui si compongono i 12 regolamenti emanati nel periodo maggio/dicembre 2010.

Tabella 2 – Dimensioni della produzione regolamentare in numero totale e medio di articoli, commi e caratteri

Numero totale articoli	44
Numero totale commi	84
Numero totale caratteri	40.133
Numero medio articoli	3,5
Numero medio commi	7
Numero medio caratteri	3.345


2.2 DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI DI POTESTÀ PROPRIA REGIONALE PER TIPOLOGIA

Dalla rilevazione dei dati relativi alla potestà regolamentare emerge che nel periodo considerato nessun regolamento della Regione Puglia è stato adottato su delega dello Stato (art. 117 sesto comma, primo periodo, Cost.).

Tutti i 12 regolamenti, riguardando materie di legislazione “concorrente” o “residuale”, sono stati adottati sulla base della potestà propria regionale (art. 117, sesto comma, secondo periodo, Cost.).

Operando una ulteriore classificazione sulla base della fonte legislativa che li hanno previsti, nella tabella seguente i regolamenti sono suddivisi tra regolamenti attuativi di leggi regionali e regolamenti previsti da atti/leggi statali.


TIPOLOGIA REGOLAMENTO	N. RO DI REGOLAMENTI	%
Attuativi di leggi regionali	8	67%
Previsti da atti/leggi statali	4	33%
Totale	12	100%



Il grafico mostra il valore percentuale dei regolamenti del periodo considerato per tipologia, come innanzi definita: nella misura del 67% (8) prevalgono i regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali, mentre i regolamenti previsti da norme statali rappresentano l'33% (4) della produzione regolamentare.

Infine, si evidenzia che dei 12 regolamenti emanati **10 sono adottati con “dichiarazione d’urgenza”** ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, per i quali l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non

vincolante) è successiva all'entrata in vigore degli stessi. Il grafico che segue ne rappresenta il valore percentuale.




2.3 LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2010)

Dalla tabella e dal grafico che seguono si può agevolmente notare la crescita esponenziale della produzione regolamentare dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Regione Puglia.

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Regolam.	1	0	5	3	3	1	3	6	1	1	2	3
Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Regolam.	2	1	0	4	4	9	3	0	0	1	1	2
Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Regolam.	2	2	0	6	6	11	10	17	14	27	21	28
Anno	2008	2009	2010	====	====	====	====	====	====	====	====	====
Regolam.	28	36	24	====	====	====	====	====	====	====	====	====

Totale 288



PARTE QUINTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2010

1. LE DELIBERE DI IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2010

Delle 20 leggi approvate complessivamente nell'anno 2010 6 sono state impugnate dal Governo centrale (3 approvate nella VIII Legislatura e 3 nella IX legislatura). Si riportano i testi delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione

Delibera C.d.M. del: 30-04-2010
Regione Puglia legge n.4 del 25-02-2010
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Esito impugnativa: Sentenza n. 68/2011

Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, recante "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" presenta profili di illegittimità costituzionali con riferimento ai seguenti articoli: 1) L'art. 2, comma 1, prevede che il personale dirigente medico, che risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente. Tale disposizione, formulata in maniera generica e poco chiara eccede dalle competenze regionali. Infatti, riferendosi genericamente al "personale appartenente alla dirigenza medica in servizio", ricomprende tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed è pertanto incostituzionale in quanto: - opera un inquadramento e una stabilizzazione di personale precario violando i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano in argomento anche le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione. - Inoltre tale stabilizzazione, effettuata in assenza di procedure di selezione, contrasta con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami, stabilita dall'art. 15 del d.lgs. 502/1992, che costituisce normativa di principio in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.. - Essa infine contrasta le previsioni di cui all'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, in luogo delle procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale, stabiliscono per il solo personale non dirigente nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Dette norme, richiamate dall'articolo 2, comma 74, della legge n. 191/2009, fanno esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, tra cui sono ricompresi anche gli enti del SSN. Costituendo la citata normativa statale disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale in esame risulta pertanto in violazione anche dell'art. 117,

comma 3, Cost. Inoltre l'art. 2, comma 2, prevedendo che gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a verificare la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, ma non subordinando l'inquadramento a detta verifica, comporta maggiori oneri nel caso di insussistenza di detti fabbisogni, in violazione dell'art. 81 Cost. Infine l'art. 2, comma 4, consente di procedere all'inquadramento anche in assenza dei prescritti requisiti, ritenendo utile a tale fine l'iscrizione alla scuola di specializzazione, e non il possesso del titolo di specializzazione, come invece previsto dalla disciplina concorsuale vigente, violando in tal modo l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 2) L'art. 13 prevede che "Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità". Tale disposizione consente pertanto l'utilizzo dell'istituto della mobilità per effettuare inquadramenti presso gli enti sanitari della Regione Puglia del personale che, pur essendo titolare di contratto o incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN), presti la propria attività lavorativa a tempo determinato alla data del 31 luglio 2009 (in non meglio specificate posizioni, che potrebbero risultare differenti da quelle di provenienza) presso i predetti enti sanitari regionali. Tale disposizione è incostituzionale in quanto: - si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare con specifico riferimento alla materia del pubblico concorso i principi generali enunciati dalla Consulta sono descritti sub 1), con riferimento all'art. 2, comma 1. - determina una violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l'istituto della mobilità e che consentono la mobilità stessa solo nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente, e si pone in tal modo in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti collettivi. - non è in linea con l'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che, nel disciplinare i passaggi di personale tra amministrazioni diverse, limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo, violando in tal modo l'art. 97 Cost. - si pone in contrasto anche con gli artt. art. 24 e 31 del D.lgs. n. 150/2009, secondo i quali, in attuazione dell'art. 97 Cost., le pubbliche amministrazioni, e le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1 gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. - viola il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e viola l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost., in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinvia all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione ed università, di cui all'art.3, comma 2, del d.lgs. n.517 del 1999, o ad una forma d'intesa con il Rettore. 3) L'art. 15 è volto a stabilizzare gli ex lavoratori socialmente utili (in servizio da almeno cinque anni negli enti del SSR) nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa. Tale disposizione, formulata in maniera generica e poco chiara eccede dalle competenze regionali. Infatti, riferendosi genericamente agli "ex

lavoratori socialmente utili" senza precisare in che posizione tale personale presta attualmente servizio, ricomprende tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ed è pertanto incostituzionale per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. La disposizione in esame, inoltre, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti, non offre idonee garanzie circa il rispetto dell'articolo 2, comma 71, della richiamata legge n. 191/2009 (contenimento spese di personale) che si configura quale norma di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e determina oneri non coperti in violazione dell'art. 81 della stessa Costituzione. 4) Gli artt.16, commi 1 e 2, l'art. 19, comma 1° 6, l'art 22, comma 1 violano il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e a l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost., in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinviano all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione ed università, di cui all'art.3, comma 2, del d.lgs. n.517 del 1999, o ad una forma d'intesa con il Rettore. 5) L'art. 16, comma 3, e l'art. 18, volti ad ampliare i destinatari delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 3, comma 38, della legge n. 40/2007, prorogandone sostanzialmente gli effetti, sono incostituzionali per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. 6) L'art. 17, prevedendo che i medici titolari di incarico a tempo determinato operanti nel servizio nel servizio di emergenza-urgenza, in possesso di determinati requisiti, possano presentare domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato consente la stabilizzazione di personale medico assunto a tempo determinato. Premesso che la normativa statale previgente all'art. 17 del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 non consentiva la stabilizzazione del personale dirigente, la disposizione è incostituzionale per gli stessi motivi esposti sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. 7) L'articolo 19, comma 6 introduce alcuni commi (1 bis, 1 ter, 1 quater , 1 quinquies) all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2009, recante disposizioni in materia di dotazioni organiche e assunzioni, già oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale da parte del Governo. Con i predetti commi, nel richiamare i principi di cui al comma 1 del citato articolo 1 in merito alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti del SSR, si introducono alcune deroghe ai predetti principi consentendo di computare, tra l'altro, il fabbisogno di personale finalizzato all'attivazione di nuovi servizi ed attività non contemplati dalle vigenti dotazioni organiche, ed affermando la necessità che nell'applicazione del predetto articolo 1 nel suo complesso debba essere assicurato il principio dell'invarianza della spesa. Al riguardo si fa rinvio ai rilievi formulati in sede di impugnativa dell'articolo in esame in quanto le modifiche introdotte concorrono a rendere la norma impugnata del tutto inidonea a garantire la riduzione delle spese di personale prevista da ultimo dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009. 8) L'art. 19, comma 8, e l'art. 20 ampliano il novero dei destinatari della vigente normativa regionale in materia di stabilizzazioni di personale dirigente. Al riguardo si rinvia alle considerazioni sopra espresse sub 1), nei confronti dell'art. 2, comma 1. 9) L'articolo 21, comma 1, nel prevedere una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri, non stabilisce la misura percentuale di detta riserva. Ciò determina una violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, non essendo delimitata in maniera rigorosa l'area dell'eccezione a tale principio. 10) L'articolo 21, comma 4, stabilisce che la spesa inerente l'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti (personale non medico operante nell'ambito della medicina penitenziaria le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010) non rientra nei limiti prescritti dall'articolo 1, comma 565, della legge 296/2006, trattandosi di trasferimento di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse di cui all'articolo 6 del DPCM 1 aprile

2008. Al riguardo, premesso che in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti del SSN occorre far riferimento all'articolo 2, comma 71, della legge 191/2009, la norma determina oneri non coperti in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, tenuto conto che la spesa sostenuta per il personale in regime di convenzione è inferiore a quella conseguente all'inquadramento in considerazione del differente trattamento economico spettante alle due categorie di personale. Ciò con la conseguenza che la relativa spesa non sarebbe integralmente coperta dalle risorse di cui al citato DPCM. 11) L'articolo 21, commi 5 e 6, nel prevedere, rispettivamente, l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'articolo 50 della legge 740/1970 ai medici titolari di incarico definitivo, e l'assoggettamento del predetto personale alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale, si pongono in contrasto con l'articolo 4, comma 3, del DPCM 1 aprile 2008 ai sensi del quale il personale in questione resta assoggettato, anche a seguito del trasferimento alle aziende sanitarie, alla disciplina prevista dalla citata legge n.740/1970 fino alla scadenza del relativo rapporto che, se a tempo determinato (come nel caso in esame) e con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, è prorogato solo per la durata di dodici mesi. Inoltre l'equiparazione prevista comporta oneri non coperti dalle risorse di cui al citato DPCM. Pertanto le disposizioni in esame sono suscettibili di porsi in contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera l, della Costituzione. 12) L'art. 24, commi 1 e 3, nella parte in cui prevede sia l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del servizio sanitario della regione, sia la competenza della Giunta regionale ad emanare, con proprio provvedimento le modalità di aggiornamento annuale dell'elenco e i criteri per la verifica dei requisiti (previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D. Lgs. 502/1992) dei candidati idonei alla predetta nomina, viola le disposizioni dell'art.4, comma 2, del d. lgs. n.517 del 1999. L'art 24, infatti, non considera la disposizione dell'art.4 del suddetto d.lgs. secondo cui il direttore generale delle AOU è nominato dalla regione d'intesa con il rettore, di conseguenza l'elenco degli idonei scelti solo dalla regione restringe la scelta del rettore con lesione dell'autonomia universitaria, poiché nell'individuazione della rosa di candidati non è prevista alcuna forma di collaborazione con l'università. Detta disposizione viola pertanto principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed università, e a l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost. 13) L'articolo 26 interviene in materia di trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari, modificando la disciplina regionale che è stata emanata in attuazione di quanto previsto dal DPCM 319/2001 (con cui è stato modificato il DPCM 502/1999). La mancanza nella disposizione regionale in esame di qualsiasi riferimento ai predetti DD.P.C.M ed al limite massimo del trattamento economico ivi fissato da luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a quelli massimi previsti dalla predetta normativa statale, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre regioni e maggiori oneri, in violazione dell'art. 81 Cost. 14) L'articolo 30, che modifica l'articolo 25 della legge 25/2007, consente un illegittimo inquadramento all'interno di società, aziende o organismi variamente denominati della Regione di soggetti provenienti da imprese o società cooperative. Nel ricordare che la normativa statale - articolo 18 del DL 112/2008 e articolo 19 del DL 78/2009 ? impone il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi nonché l'adeguamento da parte di queste alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti, si evidenzia un contrasto della norma regionale in esame con le predette disposizioni e, conseguentemente, la violazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 della Costituzione. Per i motivi esposti le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Delibera C.d.M. del: 30-04-2010 /impugnativa
Regione Puglia: legge n.5 del 25-02-2010
Settore: Politiche infrastrutturali
Esito: Sentenza n. 127/2011

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale, che detta norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'articolo 23. Tale disposizione prevede che il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio presso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, venga inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della suddetta Agenzia, disponendo altresì che essi rimangano alle dipendenze dell'Agenzia fino alla prevista stabilizzazione. La descritta norma eccede dalle competenze regionali. Essa infatti contrasta con quanto affermato dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, in luogo delle procedure di stabilizzazione previste nella previgente legislazione statale, stabiliscono, peraltro per il solo personale non dirigente, nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni ulteriore procedimento di stabilizzazione del personale, a partire dal gennaio 2010. Si evidenzia in proposito la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza, al principio di uguaglianza, nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n.81/2006) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l'articolo 117 comma 3, Cost. La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, inoltre, contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001. Detta norma statale, premesso che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste, consente, solamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, che le amministrazioni pubbliche si avvalgano delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle

procedure di reclutamento vigenti, affermando che, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Pertanto, poiché la norma regionale in esame incide su rapporti di lavoro di tipo privatistico, si rileva una violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 23-04-2010/impugnativa
Regione Puglia: legge n.6 del 25-02-2010
Settore: Politiche ordinamentali e statuti
Esito: Sentenza n. 36/2011

Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Puglia n. 6/2010 modifica le circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano nonché provvede a modificare la l.r. n. 26/1973 (Norme in materia di circoscrizioni comunali). La legge regionale è censurabile in relazione alle seguenti disposizioni: 1) l'articolo 1 e correlati articoli 2 e 3 prevedendo che le circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi siano modificate mediante l'aggregazione dei territori del comune di Lecce ai comuni di Squinzano e Trepuzzi, senza che risulti effettuata la consultazione delle popolazioni interessate attraverso il referendum popolare, si pone in palese contrasto con il principio sancito dall'articolo 133, secondo comma, Cost., che attribuisce alla Regione il potere, con legge regionale, di "istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", "sentite le popolazioni interessate". Ciò comporta, quindi, l'obbligo per le Regioni di procedere a tal fine mediante referendum consultivo. Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è consolidato il principio secondo cui spetta alla regione dare attuazione all'articolo 133, secondo comma Cost., la quale individua le popolazioni interessate alla variazione territoriale ed è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione referendaria delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un comune ad un altro. Peraltro, la volontà espressa nel referendum da tali popolazioni direttamente interessate deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione. Aggiunge la Corte nelle numerose sentenze che, "in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta" (sent. Corte Costituzionale n. 47/2003, cfr. n. 94/2000, n. 433/1995, n. 279/1994, n. 107/1983, n. 204/1981). Inoltre, tale previsione è contenuta nello Statuto della regione all'articolo 19, comma 2, che prevede l'espletamento del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai mutamenti delle circoscrizioni comunali. 2) Parimenti censurabile per le predette motivazioni è l'articolo 4 che modifica a regime l'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 26/1973 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), in quanto prevede che "In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare". Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

Delibera C.d.M. del: 24-09-2010 /impugnativa
Regione Puglia legge n.10 del 02-08-2010
Settore: Politiche ordinarie e statuti
Esito

Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame la Regione Puglia intende continuare ad avvalersi degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati per attuare i programmi comunitari. La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi: - I commi 1 e 2 dell'articolo unico, stabiliscono che la Regione continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti a tempo determinato. In particolare, il comma 1 prevede che "al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi e degli obblighi assunti con l'Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi ?" Si rileva, al riguardo, che i contratti di lavoro a tempo determinato non rappresentano lo strumento più adeguato di programmazione del lavoro, in quanto detti contratti possono essere stipulati esclusivamente seguendo le disposizioni contenute nell'articolo 36 del D.Lgs. N.165/2001, possono essere stipulati per periodi limitati di tempo e nel rispetto dei criteri contenuti nello stesso articolo 36 del D.Lgs. N.165/2001, in particolare quando l'amministrazione non ha al suo interno adeguate risorse per svolgere l'incarico e lo richiedano esigenze temporanee ed eccezionali. Parimenti, il comma 2 dispone che "La Regione Puglia continua ad avvalersi? dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008). Tale disposizione, nel prevedere una proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori in essere (senza specificarne la natura), si pone in contrasto con l'art.7, comma 6 del D-Lgs. N.165/2001, il quale dispone che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". Lo stesso articolo 7, comma 6 del D.Lgs. N.165/2001, inoltre, prevede che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Pertanto, l'articolo unico , commi 1 e 2 nel prevedere, rispettivamente, l'utilizzo del contratto a tempo determinato e la proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori, viola quanto disposto dalle norme su richiamate del d. lgs. n. 165/01, e si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Inoltre, la legge regionale contrasta con l'articolo 14, comma 21 del decreto legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con legge n. 122/2010, il quale prevede - in caso di

mancato rispetto del patto di stabilità interno, come nel caso della Regione Puglia - "I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4 secondo periodo del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, ? sono revocati di diritto". La Regione Puglia, infatti, non ha rispettato il patto di stabilità interno, come peraltro affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e pertanto la citata disposizione di cui all'articolo 14, comma 21, del d.l. 78/2010 trova diretta applicazione per le regioni per cui la legge in esame si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. Inoltre, dette previsioni, violano i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 18-11-2010 / impugnativa
Regione Puglia: legge n.11 del 24-09-2010
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Esito: rinuncia impugnativa

Motivi dell'impugnativa: La legge è censurabile per i motivi che di seguito si espongono. L'art. 1 dispone che, a valere sul bilancio di previsione 2010, le somme resesi disponibili a seguito dell'applicazione della sanzione di cui al comma 15, lettera a), dell'articolo 77-ter del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate a copertura delle perdite d'esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari a euro 62.979.376,93. Gli stanziamenti indisponibili all'impegno derivanti dall'applicazione della predetta normativa, ricompresi nell'allegata tabella, in parte spesa, finanziano, per competenza e cassa, il capitolo di nuova istituzione (C.N.I.) ? unità previsionale di base (upb) 05.05.03 "Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con diminuzioni di stanziamento di spesa corrente". A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa ai sensi del comma 3 dell'articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011 per un ammontare pari a euro 22.770.000,00 con corrispondente riduzione dei capitoli di spesa, da effettuarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito C.N.I. ? upb 05.05.03 - "Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al comma 3 dell'articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008". A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti su mutui sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011, per un ammontare pari a euro 12.593.000,00. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 - "Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con risparmi da minori interessi per mutui". L'art. 2 dispone che la presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, nei termini fissati dall'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e prorogati con l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (termine prorogato al 15 ottobre con possibilità di essere differito al 15 dicembre). Nel premettere che una legge non può cessare di produrre i suoi effetti per la mancata sottoscrizione di un accordo che, peraltro, nella gerarchia delle fonti è subordinato alla legge, si precisa che la sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per l'attribuzione alla regione del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, come disposto dall'articolo 1, comma 180, della L. 311/04 e che l'art. 2, comma 2, del DL n. 125/2010, conv. in L. n. 163/2010, dispone che in caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Pertanto, anche alla Regione Puglia si applica la disposizione prevista dall'art. 2, comma 97, della L. n. 191/2009. Alla luce di quanto detto, si ritiene che la disposizione contenuta all'articolo 1 della legge in esame, se da un lato aderisce al sistema sanzionatorio disposto dalla normativa statale in ottemperanza alle regole per il patto di stabilità interno, e destina le somme derivanti per la copertura delle perdite d'esercizio degli enti del SSR, al fine di mettersi nelle condizioni di poter sottoscrivere l'accordo, dall'altro, con quanto disposto

dall'articolo 2, vanifica tale adesione, subordinando l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 alla sottoscrizione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario. La Regione, quindi, non ottempera a pieno ai suoi obblighi, non avendo rispettato né le regole del patto di stabilità interno né quelle legate alla sigla dell'accordo sul rientro del disavanzo sanitario. Le disposizioni di cui all'articolo 77 ter del dl. 112/08, conv. in l. n. 133/08, come quelle sul disavanzo sanitario, si applicano a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e tutte devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 77 ter in questione, nonché il complesso delle disposizioni in materia di rientro dal disavanzo sanitario sopra richiamate, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. La Regione, quindi, nel non aver rispettato le regole del patto di stabilità interno nonché le disposizioni in materia di rientro dal disavanzo sanitario e nel subordinare l'efficacia dell'articolo 1 alla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, nei termini fissati dall'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e prorogati con l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, non ottempera a quanto disposto dalla normativa statale di cui all'articolo 77 ter del dl n. 112/08, e viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, e all'articolo 119, comma 2, della Costituzione. Per tali ragioni si richiede l'impugnativa della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Motivi di rinuncia all'impugnativa: RINUNCIA TOTALE

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18/11/2010, è stata impugnata la legge della Regione Puglia n.11/2010 recante "Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)", in quanto l'art.2 subordinava l'efficacia delle regole del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di rientro dal disavanzo sanitario (art.1) alla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, nei termini fissati dall'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e prorogati con l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125.

Così disponendo, il legislatore regionale, non ottemperando a quanto disposto dalla normativa statale di cui all'articolo 77 ter del dl n. 112/08, violava i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, e all'articolo 119, comma 2, della Costituzione.

Successivamente, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, è stata esaminata la legge regionale n. 19 del 31 dicembre 2010 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013 della regione Puglia", la quale, all'articolo 8, ha disposto l'abrogazione dell'art.2 della L.r. n.11/2011, adeguandosi, quindi, ai rilievi governativi.

Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso dinanzi la Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si propone la rinuncia all'impugnazione.

Delibera C.d.M. del: 23-02-2011
Regione Puglia legge n.19 del 31-12-2010
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Esito

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono. - L'art.11 , recante "Accordo per l'approvazione del Piano di rientro ? Adempimenti", con le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5, di fatto contrasta con le previsioni di cui all'Accordo stipulato tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Puglia il 29 novembre 2010 e con gli interventi contenuti nell'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario. In particolare, tali commi prevedono genericamente: - al comma 3, l'adozione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un provvedimento di ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende e degli enti pubblici del Servizio sanitario regionale; - al comma 4, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale da adottarsi ai sensi del precedente comma 3; - al comma 5, l'adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento che fissi gli indirizzi applicativi di cui all'art. 2, comma 72, lett. B), della l. n. 191 del 2009, riguardante la riorganizzazione della rete ospedaliera. Il legislatore regionale, con le disposizioni sopra richiamate, prevede l'adozione da parte della regione di provvedimenti e di piani che implicano misure e interventi che, peraltro, formano già specifico oggetto dell'Accordo stipulato il 29 novembre 2010 e dell'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario. In particolare le suddette misure in materia organizzazione del personale e di contenimento della relativa spesa, nonché di riorganizzazione della rete ospedaliera, sono contenute nell' "obiettivo generale B3." e negli obiettivi specifici "B3.1., B3.2, e B3.4." del suddetto Piano di rientro. Le disposizioni regionali omettono qualsiasi richiamo a detto Piano, stabilendo l'adozione di provvedimenti e interventi "paralleli" al Piano stesso, ponendosi in tal modo in contrasto con quanto disposto dai commi 80 e 95 dell'art. 2 della l. n. 191 del 2009, secondo i quali "gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro". I commi 3, 4 e 5 dell'art. 11, pertanto, prevedendo una disciplina non conforme alle suddette norme statali, emanate in materia di contenimento della spesa, violano l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. - L'art. 13 dispone in materia di esenzione dei ticket per visite ed esami specialistici. Il comma 1 in particolare, prevede alle lett. E) f) g) tra le categorie di esenti per reddito anche gli inoccupati e i familiari a carico, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i loro familiari a carico e i lavoratori in mobilità con i rispettivi familiari a carico. Il comma 2 prevede che i procedimenti di riconoscimento e di fruizione delle esenzioni sopra indicate sono regolamentate dalla giunta regionale. Tali norme regionali si pongono in contrasto con l'art. 8, comma 16 della l. n. 537 del 1993 che non ricomprende tali soggetti nel novero dei soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, violando di conseguenza i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma Cost, nonché, risultando privi di copertura finanziaria, violano anche l'art. 81 Cost. Inoltre, le disposizioni regionali contrastano anche con quanto previsto nel piano di rientro all'obiettivo E1.3 in linea con la normativa statale, violando pertanto i commi 80 e 95 dell'art. 2 della l. n. 191 del 2009, secondo i quali "gli interventi individuati dal Piano sono

vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro". Pertanto, il legislatore regionale, prevedendo una disciplina non conforme alle suddette norme statali, emanate in materia di contenimento della spesa, violano l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. - L'art.37 prevede l'abrogazione della lettera i) del comma 7, dell'articolo 4, della l.r. n.18/2005 rubricato "Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela". In particolare, la lettera i) del comma 7, dell'articolo 4 della citata l.r. n. 18/2005 prevedeva il divieto di "transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali". Al riguardo, si evidenzia che tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394" il quale al comma 2, lettera c) dispone che "il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo" sia disciplinato dal regolamento del parco". In considerazione che la norma statale riconosce al piano del parco, quale strumento insostituibile di programmazione, regolazione e controllo, appare evidente che l'abrogazione del suddetto divieto comporta interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Pertanto, la disposizione regionale, nel disciplinare una materia rimessa alla competenza dello Stato, disponendo in modo non conforme alla legislazione statale che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 117 Cost., comma 2, lettera s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, comportando interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, viola anche l'art.117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui il legislatore regionale non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. -L'articolo 46 prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale. I compiti e le attività che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia vengono definiti con legge regionale. Tale previsione risulta in contrasto con la normativa statale di riferimento che attribuisce al Ministero dell'Interno la possibilità di regolamentare, su tutto il territorio nazionale. La materia trattata dalla legge regionale in oggetto. Infatti la legge n.50/2010, di recente,nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, affronta anche le problematiche relative alla cultura della legalità nelle aree interessate del territorio nazionale. Il legislatore regionale, introducendo norme con propria legge sul funzionamento dell'agenzia, si pone in contrasto con la legge n.50/2010 e viola l'art.117, comma 2 lett. H) della costituzione in materia di pubblica sicurezza. - L'art.51 stabilisce che, fino al 31/12/2010, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso straordinario. Al riguardo, si evidenzia che la predisposizione della rilevazione informatizzata delle presenze è stata più volte rinviata a partire dal 2008. Sulla questione, l'art.3, comma 83 della L n.244/2007 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i compensi per lavoro straordinario. Procrastinare ulteriormente l'applicazione della disposizione della legge finanziaria comporta una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto, pertanto, con i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art.3 della Costituzione nonché con l'art.117, comma 3 della Costituzione, rientrando tale materia nel coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente. -L'art.54 dispone che ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, le disposizioni vigenti

concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche. Tale materia rientra nella previsione dell'art.47, lett.g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che "le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente". Così disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza e assume oneri previdenziali in contrasto con l'art. 117, comma 2 lett.o) della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, nonché con l'art.3 della Costituzione per disparità di trattamento tra le cariche elettive. Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

2. QUADRO SINOTTICO DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE PER L'ANNO 2010

Dal seguente quadro riepilogativo emerge che delle 6 leggi 2010 impugnate dal Governo 4 hanno dato luogo a dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte; per una di esse c'è stata rinuncia all'impugnazione da parte del Governo e per una si è ancora in attesa di giudizio.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE - QUADRO SINOTTICO anno 2010

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	ESITO
4/2010	Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 - illegittimità costituzionale artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della l.r. 45/2008, 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26; - illegittimità costituzionale artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore; - illegittimità costituzionale art. 30, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della l.r. 25/2007, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva.
5/2010	Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2011 illegittimità costituzionale art. 23
6/2010	Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2011 illegittimità costituzionale artt. 1, 2 e 3
10/2010	Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2011 illegittimità costituzionale
11/2010	Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)	Presidente Consiglio dei Ministri	Rinuncia all'impugnazione
19/2010	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente

3. LE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

In questo paragrafo si riportano i “considerato in diritto” delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni recate da leggi regionali della Puglia approvate nell’anno 2010.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 36 ANNO 2011

nel giudizio di legittimità costituzionale, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 aprile - 7 maggio 2010, depositato in cancelleria il 6 maggio 2010 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2010.

omissis

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 133, secondo comma della Costituzione, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)».

2. – Conformemente al contenuto della legge censurata, il ricorso proposto dal Governo, pur nell’unicità del parametro costituzionale evocato, ha sostanzialmente due distinti oggetti. Esso, infatti, per un verso, concerne gli artt. 1, 2 e 3 della citata legge regionale n. 6 del 2010, tramite i quali si è realizzata la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e si sono dettate le regole per la gestione di taluni conseguenti problemi amministrativi, e, per altro verso, riguarda il solo art. 4 della medesima legge regionale, per effetto del quale è stato modificato, introducendo in esso un ulteriore periodo, il preesistente art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali).

Come detto, comune ai due oggetti è la dedotta violazione dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione. Questa si sarebbe realizzata, nel primo caso, in quanto è stata operata la indicata variazione territoriale senza il preventivo espletamento della consultazione popolare prevista dalla disposizione costituzionale evocata, mentre, nel secondo caso, essa deriverebbe dalla previsione di carattere generale, introdotta nel ricordato art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, dall’ultima disposizione impugnata, secondo la quale potrebbe prescindere dall’espletamento della consultazione popolare là dove la variazione territoriale sia stata preceduta da un accordo fra i Comuni interessati.

3. – Alla duplicità delle questioni corrisponde una duplicità di soluzioni.

3.1. – Osserva, infatti, questa Corte in via preliminare che, con sentenza n. 214 del 2010, essa, avendone riscontrato il contrasto con il medesimo parametro costituzionale ora evocato, già ha provveduto a dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla

consultazione popolare», aggiunte dal già rammentato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010. Essendo stata tale sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 25 del 23 giugno 2010, a decorrere da tale data la disposizione censurata è stata espunta dall'ordinamento legislativo regionale, di talché la attuale questione, divenuta priva di oggetto, deve ritenersi inammissibile.

3.2. – Riguardo alle residue disposizioni censurate la questione di legittimità costituzionale è fondata.

Questa Corte già in passato (sentenza n. 47 del 2003) ebbe a precisare che le leggi regionali attraverso le quali si realizza la variazione della circoscrizione territoriale dei Comuni, ovvero se ne dispone la variazione della denominazione, sono tipiche leggi provvedimento, caratterizzate da un aggravamento procedurale, imposto da fonte costituzionale – l'art. 133, secondo comma, della Costituzione – e regolato, quanto al suo ambito applicativo e alle sue modalità attuative, da fonte regionale, costituita, nel caso che ora interessa, dalla legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nonché dalla successiva legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo).

Quanto alla Regione Puglia è, sulla materia, intervenuto anche lo stesso statuto regionale – cioè la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) – il quale, all'art. 19, prevede che sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti, fra l'altro, i mutamenti delle circoscrizioni comunali.

3.3. – In siffatto contesto normativo è, invece, stata approvata la legge regionale n. 6 del 2010, attraverso la quale si è provveduto, in assenza dell'espletamento di qualsivoglia preventiva consultazione popolare, nel senso di modificare, all'art. 1, le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano.

La predetta incompletezza procedimentale non viene ad essere solo una mera irregolarità formale (da sanzionare in quanto la fase mancante costituisce un preciso vincolo per il modus operandi del legislatore regionale: sentenza n. 94 del 2000), ma, principalmente, ha determinato una grave omissione, che ha impedito la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, cui non è stato permesso di esprimersi. Nella giurisprudenza di questa Corte si è costantemente affermato che l'adempimento con cui si "sentono" le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria che «deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento» (ex multis: sentenze n. 237 del 2004 e n.47 del 2003). La diversa procedura sopra indicata costituisce un'evidente violazione del precetto imposto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che determina la illegittimità costituzionale della norma che dispone la ricordata variazione territoriale.

A ciò fa seguito, stante il chiaro rapporto di subordinazione che le lega al ricordato art. 1, la illegittimità costituzionale anche dei successivi artt. 2 e 3 della medesima legge regionale n. 6 del 2010.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge della Regione Puglia n. 6 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 68 ANNO 2011

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 14 maggio 2010 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2010.

omissis

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7 maggio 2010 e depositato il 14 maggio 2010 (reg. ric. n. 77 del 2010), ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), per violazione degli articoli 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 118 della Costituzione.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate violerebbero numerosi parametri costituzionali, in quanto introdurrebbero una «normativa diversa e più favorevole sia in punto di stabilizzazione che sotto il profilo economico valida solo in ambito regionale, con conseguente disparità di trattamento nei confronti di omologhe categorie lavorative radicate in altre regioni, nonché massimamente dell’art. 97 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale».

2. – Deve essere innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione riguardante l’art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, relativo alle dotazioni organiche.

Tale disposizione ha inserito quattro nuovi commi nell’articolo 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche), numerandoli dall’1-*bis* all’1-*quinqües*. Successivamente al ricorso, questa Corte, con la sentenza n. 333 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009, talché sono venuti meno i presupposti su cui si fondano i commi da 1-*bis* a 1-*quinqües* di tale articolo, introdotti dall’art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Con l’art. 10 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), la Regione ha poi abrogato l’intero art. 1 della legge regionale n. 27 del 2009, «in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale» n. 333 del 2010. La sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme cui essa è strumentale, hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

3. – Vanno preliminarmente esaminati i profili di ammissibilità delle censure prospettate dal ricorrente.

3.1. – Innanzitutto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle censure riferite agli artt. 24 e 31 Cost. Tali parametri, infatti, sono menzionati nell’epigrafe del ricorso, senza però essere successivamente richiamati, né accompagnati da alcuna argomentazione.

Sono altresì inammissibili le censure riferite all'art. 30 della legge impugnata, nella parte in cui ha sostituito l'art. 25, commi 2, 3, 5 e 6, della legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assesamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), in quanto non sorrette da specifica motivazione. Anche se il ricorrente impugna il citato art. 30 nel suo complesso, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle censure sono chiaramente indirizzate ai soli commi 1 e 4 della disposizione sostituita.

3.2. – Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia secondo cui le censure riguardanti gli artt. 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sarebbero motivate *per relationem* a quelle dedotte dal ricorrente per l'art. 2, comma 1, della medesima legge e, comunque, sarebbero generiche e insufficientemente argomentate.

I motivi di gravame riferiti all'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sono illustrati dal Presidente del Consiglio dei ministri all'inizio del ricorso in modo esaustivo. Le censure prospettate non sono generiche o non sufficientemente motivate. Le violazioni lamentate e i parametri invocati – come già emerso nella descrizione del fatto – sono chiaramente individuati (*ex plurimis*, sentenza n. 332 del 2010).

Non è ragione di inammissibilità il fatto che il ricorrente rinvii in modo puntuale ad argomentazioni già esposte nelle pagine precedenti per motivare censure di analogo tenore. Nonostante il diverso contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, è agevole dedurre le asserite ragioni di illegittimità costituzionale delle singole norme. Non si tratta, quindi, di motivazione *per relationem*. Quest'ultima presuppone che, diversamente da quanto è avvenuto nel presente giudizio, una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta (come nel caso di motivazione con rinvio ad altro ricorso – sentenza n. 40 del 2007 – o ad altra ordinanza di rimessione: *ex plurimis*, sentenze n. 197 e n. 143 del 2010).

4. – Nel merito, le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri possono essere articolate in otto gruppi, ciascuno riferito a uno o più articoli della legge impugnata.

5. – Il primo gruppo di censure riguarda l'art. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Il comma 1 prevede che «il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti» dalla normativa statale vigente. Il comma 2 stabilisce, da un lato, che i direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR verificano «la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto», e, dall'altro che, «fermo restando l'organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza». In base al comma 3, i dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Ai sensi del comma 4, infine, detta riassegnazione non opera nel caso di «personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo».

5.1. – Ad avviso del ricorrente, l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe innanzitutto gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe l'inquadramento e la stabilizzazione di personale dirigente precario in assenza delle peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico che, in base alla giurisprudenza costituzionale, potrebbero consentire una deroga alla regola del pubblico concorso. La disposizione lederebbe anche l'art. 117, terzo comma, Cost.,

sotto un duplice profilo: in primo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), in quanto la stabilizzazione prevista dalla norma, compiuta in assenza di procedure di selezione, contrasterebbe con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami; in secondo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in quanto tali disposizioni statali – richiamate anche dall'art. 2, comma 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”) – prevedono «nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti», per il solo personale non dirigenziale.

Il comma 2 violerebbe l'art. 81 Cost., in quanto la verifica da esso prevista della permanenza dei fabbisogni di personale nelle diverse discipline non costituirebbe condizione prodromica all'inquadramento dei dirigenti, talché, anche nel caso di verificata insussistenza di detti fabbisogni, conseguirebbero comunque maggiori oneri finanziari.

Il comma 4, infine, lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto consentirebbe l'inquadramento di personale anche in assenza dei requisiti prescritti dalla disciplina concorsuale vigente, «ritenendo utile a tale fine la mera iscrizione alla scuola di specializzazione, e non il possesso del titolo di specializzazione».

5.2. – La questione è fondata.

L'art. 2 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sostituisce l'art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008. Quest'ultima disposizione prevedeva che «I dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina “Direzione medica di presidio ospedaliero”».

Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 150 del 2010, successiva alla legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Questa Corte ha ritenuto la norma in contrasto con gli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione prevedeva ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica che, «in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, derogano significativamente al criterio del concorso pubblico, richiesto sia, in via generale, dall'art. 97 Cost., sia da specifiche disposizioni legislative statali che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute». In particolare, «l'inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie [...] contravviene alla regola generale desumibile dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)».

Le argomentazioni della sentenza n. 150 del 2010 possono applicarsi anche all'art. 2 della legge impugnata con il presente ricorso. Infatti, l'espressione «è inquadrato [...] nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni», usata in luogo della formula «inquadrati nelle direzioni», non rappresenta una ipotesi diversa da quella già sanzionata da questa Corte con la citata sentenza n. 150 del 2010. La disposizione censurata, dunque, prevede l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.

5.3. – L'art. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge impugnata prevede l'assunzione di

personale in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La norma censurata, infatti, contempla l'inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una «disciplina diversa da quella per la quale» sono stati assunti, mentre l'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 – richiamato dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 – prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale.

5.4. – Dall'accoglimento delle censure dell'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, discende l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 4, perché contengono norme applicative o strumentali al citato comma 1. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

6. – Il secondo gruppo di censure riguarda l'art. 13 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Tale articolo stabilisce che «Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità».

6.1. – Secondo il ricorrente, la disposizione violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe di fatto «l'utilizzo dell'istituto della mobilità per effettuare inquadramenti presso gli enti sanitari della Regione Puglia», ledendo i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso. L'art. 97 Cost. sarebbe violato anche in relazione ad alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego: l'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che, nel disciplinare i passaggi di personale tra amministrazioni diverse, limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo; gli artt. 24 e 31 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), per cui le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Inoltre, la norma regionale sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto lederebbe le «disposizioni contrattuali che regolano l'istituto della mobilità e che consentono la mobilità stessa solo nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente», con conseguente invasione della materia dell'ordinamento civile.

Sarebbero violati, infine, gli artt. 117 e 118 Cost. (sotto il profilo del principio di leale collaborazione a cui si ispirano i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università) e l'art. 33 Cost. (sotto il profilo dell'autonomia universitaria), in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinvia all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra Regione ed università, di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) o ad una forma d'intesa con il Rettore.

6.2. – La questione è fondata.

La disposizione impugnata, facendo ricorso all'istituto della mobilità, prevede la «ruolizzazione» – ossia l'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale – di personale «già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato» presso enti del servizio sanitario nazionale. La norma consente l'inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di

ruolo a tempo indeterminato. Ne discende la violazione dell'art. 97 Cost., perché la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l'inquadramento, e dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l'istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

7. – Il terzo gruppo di censure concerne l'art. 15 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, ai sensi del quale «agli *ex* lavoratori socialmente utili (LSU) già utilizzati, attraverso piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 10/2007 e dalla L.R. n. 40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa».

7.1. – Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto ricomprenderebbe tra i suoi destinatari anche personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio. La disposizione lederebbe altresì l'art. 81 Cost., in quanto, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti, determinerebbe maggiori oneri non coperti, e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non offrirebbe idonee garanzie circa il rispetto dell'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

7.2. – La questione è fondata.

La disposizione prevede la stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge (sentenze n. 267 e n. 195 del 2010 e n. 293 del 2009) o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (da ultimo, sentenza n. 67 del 2011 e n. 195 del 2010), con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di personale che richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Parimenti violato è l'art. 81 Cost. L'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative è stata ribadita più volte da questa Corte (sentenze n. 100 del 2010 e n. 386 e n. 213 del 2008) e ha trovato ulteriore conferma nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La sola formula «nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa», usata a chiusura della disposizione impugnata, non indica una copertura delle nuove spese derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

8. – Il quarto gruppo di censure riguarda gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010.

In particolare, l'art. 16, comma 1, prevede che «Nel rispetto delle norme di legge relative alla spesa per il personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le ASL, le aziende ospedaliere universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,

con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni». Tale previsione, in base al comma 2, si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati.

L'art. 19 stabilisce che «nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all'articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'articolo 30 della L.R. n. 10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle Asl BA, BAT, AOU "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS. "S. De Bellis" di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia».

L'art. 22 prevede che le Asl, le Aou e gli Irccs del Ssr, attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (Paf) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi.

L'art. 24, infine, contiene norme in materia di nomina dei direttori generali delle Asl. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia. In base al comma 3, «la Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 254/2000, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti».

8.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura queste disposizioni in quanto esse violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. (sotto il profilo del principio di leale collaborazione a cui si ispirano i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università) e l'art. 33 Cost. (sotto il profilo dell'autonomia universitaria), in quanto, riferendosi anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, «priverebbero l'università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, obliterando l'atto aziendale e/o i protocolli d'intesa tra regione ed università, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, o una forma d'intesa» con il rettore.

L'art. 24, commi 1 e 3, contrasterebbe anche con l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 – secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione d'intesa con il rettore – perché «gli idonei presenti nell'elenco sono quelli scelti dalla regione, così restringendosi la scelta del rettore, poiché nell'individuazione della rosa di candidati non è prevista alcuna forma di collaborazione con l'università».

8.2. – La questione è fondata.

A prescindere da qualsiasi valutazione sulla legittimità costituzionale della riserva di posti contemplata dagli artt. 16, commi 1 e 2, e 19, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 (non oggetto di impugnazione), le disposizioni censurate si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999. Ne discende la violazione dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui le norme impugnate non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra

università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore (sentenza n. 233 del 2006). Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

9. – Il quinto gruppo di censure si riferisce agli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Tali articoli prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario, da realizzare tramite l'estensione dell'ambito di applicazione di procedure già disposte da norme regionali a favore di determinate categorie di personale: servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica (art. 16, comma 3); personale sanitario in genere (art. 18); dirigenti medici «che svolgono attività nei servizi di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» (art. 19); personale dell'Agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano (art. 20). Nel caso del personale del «Servizio emergenza territoriale 118», invece, la stabilizzazione è prevista senza il richiamo a precedenti disposizioni regionali (art. 17).

9.1. – Il ricorrente censura queste norme, innanzitutto, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto esse, ampliando i destinatari e prorogando gli effetti di interventi di stabilizzazione già previsti o introducendone di nuovi, lederebbero i principi del pubblico concorso e della imparzialità dell'azione amministrativa.

Le norme impugnate lederebbero anche l'art. 117, terzo comma, Cost., sotto un duplice profilo: in primo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dall'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto le misure di stabilizzazione previste, compiute in assenza di procedure di selezione, contrasterebbero con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami; in secondo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in quanto tali disposizioni statali – richiamate anche dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 – prevedono «nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti», per il solo personale non dirigenziale.

9.2. – La questione è fondata.

Le disposizioni impugnate prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di pubblico concorso. Ciò si pone in contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che le norme censurate ampliano «il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito» dalla normativa statale (sentenza n. 179 del 2010).

Inoltre, le previsioni in materia di stabilizzazione del personale sanitario dettate dalle norme impugnate non contemplano alcuna procedura selettiva, senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

10. – Il sesto gruppo di censure si riferisce all'art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, riguardante il personale sanitario degli istituti penitenziari. Il comma 1 autorizza le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nei servizi o unità operative multiprofessionali di cui alla deliberazione della Giunta reg. 27 ottobre 2009, n. 2020 (D.P.C.M. 1° aprile 2008 - Indicazioni in ordine all'individuazione di specifici modelli organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e consistenza degli istituti di pena), «a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una riserva di posti per consentire l'accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010». Il successivo comma 4 stabilisce che «la spesa inerente l'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti non rientra nei limiti prescritti dall'articolo 1, comma 565, lettera a), della L. 296/2006, trattandosi di trasferimento successivo di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse finanziarie di cui all'articolo 6» del d.P.C.M. 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle

risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria). Il comma 5, poi, prevede che «il personale medico titolare di incarico provvisorio di cui all'articolo 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), è equiparato al personale medico titolare di incarico definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 1° aprile 2008. Tale personale è collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento istituito presso l'ASL di competenza. Nei confronti del personale di cui al presente comma si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico dei medici con incarico definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali». Il comma 6, infine, dispone che «i contratti di lavoro dei medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti di cui agli articoli 51 e 52 della l. n. 740 del 1970, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinati dagli accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale, da approvare a seguito della sottoscrizione degli accordi collettivi nazionali stipulati in data 27 maggio 2009, in attesa della specifica trattativa nazionale dedicata alla medicina penitenziaria».

10.1. – Secondo il ricorrente, l'art. 21, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe l'art. 97, Cost., in quanto non stabilisce la misura percentuale della riserva, né ne delimita in maniera rigorosa l'area, ponendo così ostacoli per l'accesso all'impiego da parte di chi vi abbia interesse. Il comma 4 del medesimo art. 21

violerebbe l'art. 81 Cost., in quanto non terrebbe conto del fatto che «la spesa sostenuta per detto personale è inferiore a quella conseguente all'inquadramento in considerazione del differente trattamento economico spettante alle due categorie di personale», in tal modo determinando oneri finanziari non coperti. Infine, i successivi commi 5 e 6 lederebbero gli art. 117, secondo comma, lettera l), e 81 Cost., in quanto violerebbero l'art. 4, comma 3 (*recte* art. 3, comma 4), del d.P.C.m. 1° aprile 2008, in base al quale il personale in questione resta assoggettato, anche a seguito del trasferimento alle aziende sanitarie, alla disciplina prevista dalla legge n. 740 del 1970 fino alla scadenza del relativo rapporto che, se a tempo determinato (come nel caso in esame) e con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, è prorogato solo per la durata di dodici mesi, invadendo così la materia dell'ordinamento civile e determinando oneri non coperti dalle risorse di cui al citato d.P.C.m. 1° aprile 2008.

10.2. – Le questioni sono fondate.

Le disposizioni impugnate riguardano il personale sanitario degli istituti penitenziari, prevedendo, da un lato, lo svolgimento di concorsi con riserva di posti non rigorosamente delimitata, e, dall'altro, l'equiparazione del personale medico titolare di incarico provvisorio a quello del personale medico titolare di incarico definitivo.

Il comma 1 dell'art. 21 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 indica genericamente una riserva di posti, senza che essa sia «delimitata in modo rigoroso», con conseguente violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 100 del 2010).

Il comma 4 non indica in alcun modo la copertura finanziaria per l'assunzione del personale considerato, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. (sentenza n. 100 del 2010).

Il comma 5, prevedendo una equiparazione tra il personale medico titolare di incarico provvisorio e quello titolare di incarico definitivo, anche a fini previdenziali, dispone la trasformazione di rapporti provvisori in rapporti definitivi. Il comma 6 stabilisce una equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro, con conseguente invasione dell'area della contrattazione collettiva. Le equiparazioni previste dalle norme impugnate nel disciplinare, anche a fini previdenziali, rapporti di lavoro di natura privatistica, violano l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile.

11. – Il settimo gruppo di censure riguarda l'art. 26 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, che modifica l'art. 17 (Norme in materia di spesa sanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale

2005-2007 della Regione Puglia), sostituendone i commi 6, 7 e 8 e inserendo un comma 8-bis. Tali disposizioni prevedono l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari.

11.1. – Il ricorrente censura l'art. 26 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 per violazione dell'art. 81 Cost., in quanto esso potrebbe «dare luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a quelli massimi previsti dalla [...] normativa statale, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre regioni e maggiori oneri per la Regione Puglia».

11.2. – La questione è fondata.

La disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. Questa Corte ha costantemente affermato che le leggi istitutive di nuove o maggiori spese debbono recare una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (*ex plurimis*, sentenze n. 100 del 2010, n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (*ex plurimis*, sentenze n. 100 del 2010, n. 386 e n. 213 del 2008 e n. 16 del 1991).

La norma regionale viola anche il principio di riduzione dei trattamenti economici, ricavabile dall'art. 61, comma 14, del decreto-legge 12 luglio 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008».

12. – L'ottavo e ultimo gruppo di censure si riferisce all'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, che sostituisce integralmente l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), riguardante l'utilizzo del personale di imprese appaltatrici e società strumentali. Si prevede, in particolare, che la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia debbano prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi «l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli» (comma 1 dell'art. 25 cit.). Le norme previste dall'art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007, come modificato dall'art. 30 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, «si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati (comma 2 dell'art. 25 cit.).

In base al successivo comma 3, «i vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. 5 maggio 2009, n. 745 – Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'*in house providing* - Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici». Quanto previsto dal comma 1, inoltre, vale «anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati» (comma 4). Il comma 5 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007 i dirigenti, mentre vi include i «soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o

ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all'atto dell'assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l'assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l'assunzione del personale dipendente della cooperativa». Il comma 6, invece, prevede che «il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell'ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118».

12.1. – Ad avviso del ricorrente, l'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe l'art. 97 Cost., in quanto consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative, in contrasto con il principio del concorso pubblico e con la normativa statale – art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 e art. 19 del decreto-legge n. 78 del 2009 – che impone «il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi, nonché l'adeguamento, da parte di queste, alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti».

Dal tenore delle censure prospettate emerge l'intenzione, da parte del ricorrente, di impugnare non l'intero articolo 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, bensì unicamente i commi 1 e 4. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso, censura la modifica legislativa effettuata dalla disposizione impugnata, che avrebbe introdotto in termini generali una assunzione «a tempo indeterminato» del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto (comma 1); per altro verso, contesta l'applicazione di tale meccanismo, che non prevedrebbe alcuna procedura selettiva, nel caso di «affidamento diretto di servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia» (comma 4). Il combinato disposto di tali previsioni determinerebbe, ad avviso del ricorrente, una violazione dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 18 del decreto- legge n. 112 del 2008.

12.2. – La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

La disposizione impugnata sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007. Nella sua formulazione originaria, tale articolo disponeva che «Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto per appalti di servizi l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere».

Nella precedente versione, quindi, l'art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007 applicava la «clausola sociale» (nota anche come clausola di «protezione» o di «salvaguardia» sociale, o anche come «clausola sociale di assorbimento»), un istituto che opera nella ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario. Già contenuta nell'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi del lavoro con quelle del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), tale «clausola» non solo è stabilita dalla contrattazione collettiva ed è riconosciuta in sede giurisprudenziale, ma è anche prevista in specifiche disposizioni legislative statali: per esempio l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), l'art. 29, comma 3, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e, con riferimento ai contratti delle pubbliche amministrazioni, l'art. 69 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

La disposizione impugnata, al comma 1 dell'art. 25 cit., introduce uno strumento diverso dalla «clausola sociale», in quanto non si limita a prevedere il mantenimento in servizio di personale già

assunto, ma stabilisce in modo automatico e generalizzato l'«assunzione a tempo indeterminato» del personale già «utilizzato» dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto. Il comma 4 del medesimo articolo, poi, applica questo meccanismo automatico anche «nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia».

In tal modo, le norme impugnate impongono alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'«assunzione a tempo indeterminato», anziché l'«utilizzo», del personale della precedente impresa o società affidataria, ed estendono quest'obbligo, senza prevedere alcuna procedura selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo. Ciò costituisce una violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 267 del 2010) e delle norme interposte dettate dall'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008, infatti, dispone che «le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165». Il comma 2 dell'art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo non di servizi pubblici locali – come nel caso delle attività di tutela della salute – «adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità».

L'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce, come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato, una violazione dell'art. 97 Cost., e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della «imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento. Tale violazione si determina sia per l'assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, sia perché il maggior onere derivante dall'obbligo posto all'affidatario di assumere «a tempo indeterminato» il personale già utilizzato si riflette – anche nel caso di imprese o società affidatarie dell'appalto interamente private – sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla «clausola sociale», di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l'obbligo eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio.

Ferma rimanendo l'applicazione, alle ipotesi previste dalle disposizioni impugnate, della «clausola sociale» in senso proprio, nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, e in permanenza dell'affidamento del servizio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge Regione Puglia n. 25 del 2007, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali);

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quanto ai commi 2, 3, 5 e 6 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 127 ANNO 2011

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 aprile - 7 maggio 2010, depositato in cancelleria il 10 maggio 2010 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2010.

omissis

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

Tale norma dispone che i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della medesima Agenzia (comma 1) e che, ai fini dell'attuazione di tale disposizione, i predetti lavoratori restano alle dipendenze dell'Agenzia fino alla stabilizzazione (comma 2).

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata viola l'art. 3 Cost., e in particolare, i principi dell'eguaglianza sostanziale e della ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, principi salvaguardati dalla regola del concorso quale necessaria modalità di accesso ai pubblici uffici. Sussisterebbe, poi, lesione dell'art. 97 Cost., che tale modalità di accesso impone. Con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la difesa dello Stato sostiene che l'art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 si pone in contrasto con le previsioni dell'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, le quali costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e hanno introdotto nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in favore di tale personale, precludendo a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo. Infine il comma 2 della norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile), perché attiene a rapporti di lavoro "flessibili" nel pubblico impiego che hanno natura privatistica.

2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. è fondata.

L'art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 comporta l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, con palese violazione del principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico.

Né la legittimità della norma è assicurata dalla previsione in essa contenuta, secondo la quale gli stabilizzandi debbono essere stati a suo tempo assunti a termine «a seguito di selezione pubblica». Infatti questa Corte ha già affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita

alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 per violazione dell'art. 97 Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 155 ANNO 2011

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010 n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-12 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2010 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2010.

omissis

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), per violazione dei seguenti parametri costituzionali: art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14, commi 19 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il ricorrente ritiene, innanzitutto, che la disciplina censurata violi i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell’art. 14, commi 19 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base ai quali, essendo stato accertato che la Regione Puglia non ha rispettato il patto di stabilità interno, risulterebbero revocati di diritto «gli incarichi dirigenziali e i contratti di lavoro che la legge impugnata ha inteso invece salvaguardare». In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la violazione di disposizioni statali che sono espressione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, dal momento che la legge impugnata consentirebbe di disporre la proroga di rapporti di lavoro subordinato e autonomo a tempo determinato, in mancanza dei requisiti e dei presupposti legittimanti che sono a tale scopo rispettivamente previsti dall’art. 36 e dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la disciplina regionale censurata manterrebbe in vita rapporti di lavoro precario senza concorso, nonché dell’art. 3 Cost., in quanto tale disciplina consentirebbe alla Regione Puglia di stipulare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato a condizioni diverse da quelle che si applicano in altre regioni.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Le Regioni e gli enti locali, come è noto, sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto «Patto di stabilità interno», che, da un lato, indicano «limiti complessivi di spesa» e, dall’altro lato, prevedono «sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto». Simili sanzioni operano «nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti» e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007 e n. 4 del 2004).

Le sanzioni a carico delle Regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2009 sono previste dall’art. 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ferme restando tali disposizioni, l'art. 14, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto ulteriori sanzioni, tra cui, in particolare, quelle indicate dai due commi successivi del medesimo articolo. Il comma 20 prevede l'annullamento d'ufficio degli «atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno». Il comma 21 dispone invece la revoca di diritto di incarichi dirigenziali ad esterni e di contratti di lavoro (subordinato o autonomo) a tempo determinato, stipulati a seguito degli atti di cui al precedente comma 20, cioè a seguito di atti adottati in violazione del patto di stabilità interno. Più in particolare, il comma 21 dispone quanto segue: «I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.2. – La disciplina regionale censurata si pone in palese contrasto con i principi di coordinamento finanziario fissati dalle disposizioni legislative statali sopra richiamate.

Non vi è dubbio, innanzitutto, che le sanzioni previste dalla legislazione statale si applichino alla Regione Puglia, dal momento che quest'ultima, come emerge dalla sua stessa certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, non ha rispettato il patto di stabilità interno.

È evidente, in secondo luogo, che la legge impugnata ha inteso neutralizzare tali sanzioni, prevedendo che la Regione Puglia continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, nonostante il fatto che l'art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisca che tali contratti siano revocati di diritto.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale censurata, atteso che essa si pone in aperto contrasto con principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale. Né può ritenersi che la sopravvenuta abrogazione di tale disciplina, intervenuta con la legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2010, n. 10 – Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), possa determinare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge censurata, disponendo la continuazione dei rapporti esistenti, ha trovato applicazione per quasi otto mesi, fino al momento della sua abrogazione, intervenuta cinque giorni prima dell'udienza pubblica in cui è stata discussa la presente questione.

3. – Restano assorbiti gli altri profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione).

